SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 marzo 1999, n. **139.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile.

IL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, in base al quale le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle SICAV sono stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 febbraio 1999;

Vista la nota dell'8 marzo 1999 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Avviso di convocazione dell'assemblea

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea della società di investimento a capitale variabile (SICAV) contiene:

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;

d) la deliberazione proposta per esteso.

Art. 2.

Deposito delle azioni

1. I soci che intendono esprimere il voto per corrispondenza effettuano il deposito delle azioni, ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile, presso uno dei soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare i quali rilasciano un'attestazione in cui sono indicate le generalità del socio e il tipo di azioni di cui è titolare con la specificazione dei voti a cui esse danno diritto.

2. Per le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca depositaria o presso sistemi di gestione accentrata, l'attestazione o la certificazione viene rilasciata ai soci rispettivamente dal depositario o dal sistema.

Art. 3.

Scheda di voto

1. La scheda di voto è predisposta dalla SICAV in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio; essa contiene l'indicazione degli estremi della riunione assembleare e delle proposte di delibera, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte e la sottoscrizione.

2. La SICAV rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta. La SICAV rilascia contestualmente la scheda per l'esercizio del voto nel caso previsto dall'articolo 6.

Art. 4.

Esercizio del voto

1. Le schede contenenti il voto unitamente alle relative attestazioni o certificazioni sono inviati alla SICAV secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione assembleare.

2. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei *quorum* costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni o certificazioni pervenute alla SICAV entro le ore 24 del terzo giorno che precede la riunione assembleare.

3. Il presidente del collegio sindacale della SICAV custodisce, sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute; il voto espresso conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla SICAV almeno entro le ore 24 del secondo giorno che precede la riunione assembleare.

Art. 5.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'esito della delibera

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'avviso di convocazione è affisso nei trenta giorni precedenti l'adunanza assembleare presso la sede della SICAV, dei soggetti indicati all'articolo 2,

comma 1, e presso tutte le succursali di questi ultimi, nonché presso la banca depositaria, di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La SICAV provvede a pubblicare l'esito della delibera sui quotidiani di cui al citato articolo 46, comma 3, entro dieci giorni dalla delibera.

3. Il termine di cui al comma 2 è ridotto a cinque giorni nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1.

4. Copia della delibera adottata deve essere affissa negli stessi luoghi indicati al comma 1 e negli stessi termini di cui al comma 2.

Art. 6.

Modifica delle proposte di delibera

1. Nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea, il socio che ha manifestato il voto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e non lo ha revocato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ha facoltà di astenersi, esprimere voto contrario o aderire al nuovo testo di quelle deliberazioni facendo pervenire alla SICAV l'apposita scheda di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 5, comma 3. Qualora l'esito della votazione non muti, ancorché si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la proposta di delibera si intende approvata o respinta nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte dei soci presenti all'assemblea. In caso contrario, la proposta di delibera si intende approvata o respinta il giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente comma entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza, e si provvederà ad una nuova pubblicazione ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 5.

2. La SICAV mette a disposizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, una apposita scheda redatta secondo il disposto dell'articolo 3, comma 1.

Art. 7.

Abrogazione

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 luglio 1992 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 120

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del costo in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— L'art. 2370 del codice civile è il seguente:

«Art. 2370 *(Diritto d'intervento all'assemblea)*. — Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione».

Nota all'art. 5:

— L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«3. L'avviso previsto dall'art. 2366, comma 2, del codice civile e pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso art. 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni».

Nota all'art. 7:

— Il decreto ministeriale 29 luglio 1992 recava: «Determinazione delle modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile».

99G0221

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Crosia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Crosia (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crosia (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Vercillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crosia (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni, rassegnate in data 25 marzo 1999, di nove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento
n. 1367/13.3/Gab. del 27 marzo 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crosia (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Vercillo.

Roma, 27 aprile 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A3996

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società «F.lli Cappelli - S.n.c.», in Cabras.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le sue successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la nota-circolare n. 260 del 5 novembre 1998 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate conferisce delega ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 29 maggio 1998 con la quale la società «F.lli Cappelli - S.n.c.», con sede a Cabras (Oristano), ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di un carico tributario, del complessivo importo di L. 64.979.330, relativo ad ILOR legge n. 413/1991, iscritto nei ruoli speciali posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998, successivamente differita a giugno 1998 e, da ultimo, al 20 luglio 1998, adducendo di trovarsi in stato di temporanea difficoltà finanziaria;

Considerato che la sezione staccata di Oristano, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento dell'attività produttiva della suddetta ditta;

Rilevata l'onerosità del carico tributario desunta dalla reale situazione economico-finanziaria della ditta e dalla sua consistenza e struttura;

Tenuto conto della localizzazione della ditta in un territorio altamente depresso laddove si registra un elevato indice di disoccupazione;

Considerato, inoltre, che per effetto dello sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo in applicazione dei decreti legislativi numeri 471 e 472 del 18 dicembre 1997, e per il versamento di un primo acconto di L. 12.128.600 corrispondente al 20% del carico d'imposta e delle successive somme di L. 20.000.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 29.123.830, come documentato dall'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario dovuto dalla società «F.lli Cappelli - S.n.c.» è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'ufficio delle entrate di Oristano nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due rate consecutive determinerà per la società l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 aprile 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A3946

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 marzo 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 30.000.000.000 a favore della regione Sardegna ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1996;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Vista la delibera del CIPE del 17 marzo 1998 recante: assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse integrazioni e modulazioni, in particolare la modulazione risorse finanziarie 1999 tabella F con riferimento alla legge n. 641/1996 reca risorse per l'intesa Sardegna per l'anno 1999 per lire 30 miliardi;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per il 1999 che dispone l'assegnazione al cap. 7428: «Fondo per gli interventi a favore della Sardegna centrale» L. 30.000.000.000 in termini di competenza e di L. 180.000.000.000 in termini di cassa.

Ritenuto di dover quindi impegnare a favore della regione Sardegna la somma di L. 30.000.000.000 ed erogare la somma di L. 30.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000 è impegnata a favore della regione Sardegna per le finalità in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della quota di lire 30.000.000.000 a favore della regione Sardegna.

Art. 3.

L'onere di L. 30.000.000.000 graverà sul cap. 7428 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A3842

DECRETO 29 aprile 1999.

Caratteristiche artistiche delle monete da 1 euro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 105 A, paragrafo 2 e 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente le monete metalliche;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Sentita la commissione tecnico artistica di cui all'art. 28 del citato regolamento 30 luglio 1983;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche delle monete da 1 euro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche delle monete da 1 euro sono determinate come segue:

sul dritto: raffigurazione dell'uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci; intorno dodici stelle; in alto le let-

tere «R» «I» sovrapposte; a sinistra la lettera «R»; a destra «2002», in basso a sinistra la sigla dell'autore «LC» a lettere sovrapposte;

sul rovescio: a sinistra il valore «1»; a destra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l'Unione europea in cui i confini tra gli Stati membri sono marcati con una linea sottile. L'iscrizione «EURO» è sovrapposta orizzontalmente al centro della parte laterale destra; sotto la lettera «O» di EURO la sigla dell'autore «LL» a lettere sovrapposte.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A3947

DECRETO 29 aprile 1999.

Caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 105 A, paragrafo 2 e 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 17 dicembre 1998, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente le monete metalliche;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Sentita la commissione tecnico artistica di cui all'art. 28 del citato regolamento 30 luglio 1983;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro sono determinate come segue:

sul dritto: ritratto di Dante Alighieri; intorno dodici stelle; a sinistra le lettere «R» «I» sovrapposte e «2002», in basso a sinistra la lettera «R»; sotto il taglio del collo la sigla dell'autore «M.C.C.»;

sul rovescio: a sinistra il valore «2»; a destra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l'Unione europea in cui i confini tra gli Stati membri sono marcati con una linea sottile. L'iscrizione «EURO» è sovrapposta orizzontalmente al centro della parte laterale destra; sotto la lettera «O» di EURO la sigla dell'autore «LL» a lettere sovrapposte.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A3948

DECRETO 29 aprile 1999.

Caratteristiche artistiche delle monete da 1 euro cent.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 105 A, paragrafo 2 e 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente le monete metalliche;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Sentita la commissione tecnico artistica di cui all'art. 28 del citato regolamento 30 luglio 1983;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche delle monete da 1 euro cent;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche delle monete da 1 euro cent sono determinate come segue:

sul dritto: raffigurazione di Castel del Monte; intorno dodici stelle; in alto «2002», in basso al centro le lettere «R» «I» sovrapposte; in basso a sinistra la lettera «R»; in basso a destra la sigla dell'autore «ED» a lettere sovrapposte;

sul rovescio: a sinistra il valore «1»; in alto al centro le parole «EURO CENT», una sopra l'altra; diagonalmente, dal lato inferiore sinistro al lato superiore destro, sei linee su cui sono sovrapposte dodici stelle ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è sovrapposto il globo su cui è rappresentata l'Unione europea; a destra del globo la sigla dell'autore «LL» a lettere sovrapposte.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A3949

DECRETO 29 aprile 1999.

Caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro cent.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 105 A, paragrafo 2 e 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente le monete metalliche;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Sentita la commissione tecnico artistica di cui all'art. 28 del citato regolamento 30 luglio 1983;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro cent;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro cent sono determinate come segue:

sul dritto: raffigurazione della Mole Antonelliana; intorno dodici stelle; a sinistra le lettere «R» «I» sovrapposte; a destra la lettera «R» e «2002», in basso la sigla dell'autore «LDS» a lettere sovrapposte;

sul rovescio: a sinistra il valore «2»; in alto al centro le parole «EURO CENT», una sopra l'altra; diagonalmente, dal lato inferiore sinistro al lato superiore destro, sei linee su cui sono sovrapposte dodici stelle ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è sovrapposto il globo su cui è rappresentata l'Unione europea; a destra del globo la sigla dell'autore «LL» a lettere sovrapposte.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A3950

DECRETO 29 aprile 1999.

Caratteristiche artistiche delle monete da 5 euro cent.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 105 A, paragrafo 2 e 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente le monete metalliche;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Sentita la commissione tecnico artistica di cui all'art. 28 del citato regolamento 30 luglio 1983;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche delle monete da 5 euro cent;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche delle monete da 5 euro cent sono determinate come segue:

sul dritto: raffigurazione del Colosseo; intorno dodici stelle; in alto a sinistra la lettera «R»; in alto a destra le lettere «R» «I» sovrapposte; in basso «2002» e la sigla dell'autore «ELF»;

sul rovescio: a sinistra il valore «5»; in alto al centro le parole «EURO CENT», una sopra l'altra; diagonalmente, dal lato inferiore sinistro al lato superiore destro, sei linee su cui sono sovrapposte dodici stelle ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è sovrapposto il globo su cui è rappresentata l'Unione europea; a destra del globo la sigla dell'autore «LL» a lettere sovrapposte.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A3951

DECRETO 29 aprile 1999.

Caratteristiche artistiche delle monete da 10 euro cent.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 105 A, paragrafo 2 e 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente le monete metalliche;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, modificato con regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio del 22 febbraio 1999;

Sentita la commissione tecnico artistica di cui all'art. 28 del citato regolamento 30 luglio 1983;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche delle monete da 10 euro cent;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche delle monete da 10 euro cent sono determinate come segue:

sul dritto: raffigurazione di un particolare della «Nascita di Venere» di Sandro Botticelli; intorno dodici stelle; a sinistra le lettere «R» «I» sovrapposte e «2002»; a destra la lettera «R»; in basso a sinistra la sigla dell'autore «CM»;

sul rovescio: a destra il valore «10» e la sigla dell'autore «LL» a lettere sovrapposte; in basso al centro le parole «EURO CENT», una sopra l'altra; a sinistra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l'Unione europea con gli Stati membri separati l'uno dall'altro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A3952

DECRETO 29 aprile 1999.

Caratteristiche artistiche delle monete da 20 euro cent.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 105 A, paragrafo 2 e 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente le monete metalliche;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Sentita la commissione tecnico artistica di cui all'art. 28 del citato regolamento 30 luglio 1983;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche delle monete da 20 euro cent;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche delle monete da 20 euro cent sono determinate come segue:

sul dritto: raffigurazione della scultura di Umberto Boccioni «Forme uniche di continuità nello spazio»; intorno dodici stelle; a sinistra le lettere «R» «I» sovrapposte; a destra la lettera «R» e «2002»; in basso la sigla dell'autore «M.A.C.»;

sul rovescio: a destra il valore «20» e la sigla dell'autore «LL» a lettere sovrapposte; in basso al centro le parole «EURO CENT» una sopra l'altra; a sinistra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l'Unione europea con gli Stati membri separati l'uno dall'altro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A3953

DECRETO 29 aprile 1999.

Caratteristiche artistiche delle monete da 50 euro cent.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli articoli 105 A, paragrafo 2 e 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente le monete metalliche;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specifi-

cazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, modificato con regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio del 22 febbraio 1999;

Sentita la commissione tecnico artistica di cui all'art. 28 del citato regolamento 30 luglio 1983;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche delle monete da 50 euro cent;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche delle monete da 50 euro cent sono determinate come segue:

sul dritto: pavimentazione michelangiolesca della piazza del Campidoglio con al centro la statua equestre di Marco Aurelio; intorno dodici stelle; in alto a destra le lettere «R» «I» sovrapposte; in alto a sinistra la lettera «R»; in basso al centro «2002», in basso a sinistra la sigla dell'autore «M»;

sul rovescio: a destra il valore «50» e la sigla dell'autore «LL» a lettere sovrapposte; in basso al centro le parole «EURO CENT», una sopra l'altra; a sinistra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell'estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l'Unione europea con gli Stati membri separati l'uno dall'altro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A3954

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 12 maggio 1999.

Protezione transitoria a livello nazionale accordata alle modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2801/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1998 con il quale è stato autorizzato l'organismo privato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Prosciutto di Modena» sopra indicata;

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 1998 dal Consorzio del Prosciutto di Modena intesa ad ottenere la modifica degli allegati *B, C* ed *E* al disciplinare di produzione, del quale costituiscono parte integrante, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota prot. 60987 del 31 marzo 1999 con la quale il Ministero per le politiche agricole, ritenendo che le modifiche di cui sopra rientrino nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto sono conseguenti all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e concernono una nuova delimitazione geografica, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica dei sopra indicati allegati, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la nota del 27 aprile 1999 con la quale il consorzio richiedente la modifica sopra indicata ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione delle modifiche sopra esposte, in attesa del richiesto accoglimento, il medesimo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare

di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati al mantenimento delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione e nei relativi allegati della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», conformemente alla sua registrazione avvenuta con regolamento (CE) n. 1107/96 in precedenza citato;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» secondo le modifiche richieste dalla stessa e concernente gli allegati *B*, *C* ed *E* costituenti parte integrante del predetto disciplinare di produzione, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alle modifiche indicate nel successivo articolo, concernenti l'adeguamento, chiesto dal Consorzio del prosciutto di Modena, degli allegati *B*, *C*, ed *E* al disciplinare di produzione, del quale costituiscono parte integrante, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento n. 2081/92.

Art. 2.

Le modifiche di cui all'articolo precedente riguardano:

1) per l'allegato *B*, descrizione del prodotto mediante indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche, l'integrazione del testo in esso riportato alla voce B.2. con le parole «Friuli-Venezia Giulia»;

2) per l'allegato *C*, delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 4, del regolamento n. 2081/92, l'integrazione del testo in esso riportato alla voce C.2. con le parole «fino alla stagionatura completa» e con l'aggiunta del seguente paragrafo, «I laboratori di confezionamento e affettamento del prosciutto di Modena devono essere ubicati nel territorio delle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna, nelle quali sono ricompresi i comuni di cui al punto C.1.», l'integrazione del testo riportato alla voce C.3. con le parole «Friuli-Venezia Giulia», l'integrazione del testo riportato alla voce C.5. con le parole «e sue eventuali e successive modifiche ed integrazioni»; la sostituzione delle parole «entro il quarantacinquesimo giorno» riportate nel testo alla voce C.9.3. con le parole «entro il trentesimo giorno»;

3) per l'allegato *E*, metodi di ottenimento del prodotto, l'integrazione del testo riportato alla voce E.4.3. con l'aggiunta del seguente paragrafo «Le successive fasi di affettamento e confezionamento, non essendo propriamente fasi produttive in quanto non incidono sulle caratteristiche del prodotto finale, ma ne trasformano semplicemente l'aspetto e la pozionatura ai fini della vendita, vengono regolate da provvedimenti interni volti anche a disciplinare le verifiche ed i controlli presso gli operatori abilitati ad effettuare tali operazioni».

Art. 3.

Salvi i diritti dei soggetti interessati alla produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» in conformità del disciplinare di produzione registrato con regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità dei prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta».

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui al primo comma.

Art. 4.

La protezione accordata a titolo transitorio per le modifiche di cui all'art. 2 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3999

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Sergenti Katia e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo belga «Licenciě en philologie romane» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università cattolica di Lovanio;

Considerato che la sig.ra Sergenti Katia ha conseguito il titolo «Agrége de l'enseignement secondaire superieur» presso la suddetta Università di Lovanio in data 29 ottobre 1993, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 31 marzo 1999 dal console d'Italia in Bruxelles che certifica il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessata in Belgio;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal diploma rilasciato dell'Università cattolica di Lovanio in data 22 settembre 1994;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dalla sig.ra Sergenti Katia, nata a Etterbeek (Belgio) il 29 aprile 1971, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3955

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Rebesani Claudia e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in lingue e letterature straniere moderne è stata rilasciata dalla Università degli studi di Verona il 20 dicembre 1972;

Considerato che la sig.ra Rebesani Claudia risulta in possesso del «Post graduate certificate in education» rilasciato dalla Università del Surrey in data 17 luglio 1998, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di laurea rilasciato dalla Università degli studi di Verona;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Inghilterra dalla sig.ra Rebesani Claudia, nata a Vicenza il 20 dicembre 1972, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3956

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Bendala Tufanisco Laura e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filologia», conseguito dall'interessata il 10 ottobre 1994, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Valencia;

Considerato che la sig.ra Bendala Tufanisco Laura risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università nell'anno 1991, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 8 ottobre 1998 dal consolato d'Italia in Valencia che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 31 marzo 1999 dal «Language Centre» di Firenze;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Bendala Tufanisco Laura, nata a Valencia (Spagna) il 29 settembre 1966, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3957

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Perea Costa Maria De La Luz e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filosofia y letras secciòn de ciencias de la educacion», conseguito dall'interessata nell'anno 1992, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università pontificia «Comillas» di Madrid, e che detto titolo abilita in Spagna all'insegnamento nelle scuole secondarie spagnole;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 1º dicembre 1995 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal certificato rilasciato in data 26 maggio 1994 dall'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Perea Costa Maria De La Luz, nata a Madrid (Spagna) il 17 settembre 1969, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3960

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco sig. Kollhof Rainer e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Wissenschaftliche prufung fur das lehramt an gymnasien» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di cinque anni dall'ufficio dell'esame presso il Ministero del culto e dello sport del Baden - Wurttemberg - succursale di Friburgo;

Considerato che il sig. Kollhof Rainer ha conseguito il titolo «Zweite staatsprufung fur die laufbahn des höheren schuldienstes an gymnasien» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado italiane;

Viste la dichiarazione di valore rilasciata, in data 7 dicembre 1994 dall'Ufficio centrale per i sistemi formativi all'estero - Segretariato della conferenza permanente dei Ministri della pubblica istruzione e delle Università dei Länder nella Repubblica Federale di Germania che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dall'International House - LGS-Sprachkurse di Friburgo;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 15 aprile 1996 - serie generale) con il quale i titoli di cui sopra sono stati riconosciuti, per l'interessato, titolo di abilitazione all'insegnamento per le classi 96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano e 97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dal sig. Kollhof Rainer, nato a Vechta (RFG) il 17 ottobre 1958, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e

di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3961

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine e 93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Hofer Brigitte e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo austriaco «Magistra der philosophie», conseguito il 7 luglio 1995, viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università di Salisburgo;

Considerato che la sig.ra Hofer Brigitte ha superato, in data 5 settembre 1996, un anno di tirocinio obbligatorio per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, svoltosi presso il Ginnasio liceo scientifico federale di Salisburgo;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 4 febbraio 1999 dal console d'Italia in Innsbruck che certifica il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessata in Austria;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra Hofer Brigitte, nata a Bressanone il 12 luglio 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine e 93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3962

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingue straniere: francese e inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese e inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENEALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina inglese sig.ra Ball Cathryn Mary e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of education» in francese, conseguito dall'interessata il 7 novembre 1989, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università del Surrey;

Visto l'attestato dell'Università di Parma da cui si evince che l'interessata è inserita nella graduatoria di merito del concorso per esperti di lingua inglese;

Considerato che la sig.ra Ball Cathryn Mary è in possesso del «Q.T. S.», come risulta dall'attestato rilasciato dal Department for education and employment, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 1° novembre 1994 dal console d'Italia in Londra che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 17 febbraio 1999 dal preside dell'Istituto tecnico statale a ordinamento speciale «C.E. Gadda» di Fornovo Taro (Parma);

Vista l'intesa raggiunta nelle conferenze di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nelle sedute del 15 e del 22 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Ball Cathryn Mary, nata a Cardiff (G.B.) il 1° febbraio 1959, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingue straniere: francese e inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese e inglese.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3964

DECRETO 13 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Siobhan Maria Nicholson, i titoli professionali conseguiti in Gran Bretagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse al provveditorato agli studi di Sassari, sostenute dall'interessata l'11 maggio 1999;

Decreta:

Il titolo «Degree bachelor of education» conseguito in Gran Bretagna dalla sig.ra Siobhan Maria Nicholson, nata a Ripon (GB) il 5 luglio 1968, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'insegnamento, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 13 maggio 1999

Il dirigente coordinatore: GIOMBOLINI

99A4000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 maggio 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1999 riguardante il servizio di posta elettronica ibrida.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il proprio decreto del 18 febbraio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999 concernente l'autorizzazione transitoria all'espletamento del servizio di recapito degli invii di posta elettronica ibrida;

Vista la richiesta di Poste Italiane S.p.a. di procedere alla razionalizzazione di alcune aree territoriali di servizio e dei relativi comprensori postali in coerenza con i bacini di utenza e con le articolazioni organizzative della rete postale pubblica;

Ravvista la opportunità di procedere alla rideterminazione della suddivisione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto 18 febbraio 1999 del Ministero delle comunicazioni, citato in premessa, è sostituito da quello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

Il segretario generale: SALERNO

ALLEGATO

COMPRENSORI POSTALI E CAP DI COMPETENZA

Comprensorio	NomeProvincia	CAP Intervallo Provincia	CAP Intervallo Capoluogo
Ancona	ANCONA	60010/60049	60100/60131
Ancona	ASCOLI PICENO	63010/63049	63100
Ancona	CAMPOBASSO	86010/86049	86100
Ancona	CHIETI	66010/66055	66100
Ancona	ISERNIA	86070/86097	53170
Ancona	L'AQUILA	67010/67069	67100
Ancona	MACERATA	62010/62039	62100
Ancona	PESARO URBINO	61010/61049	61100
Ancona	PESCARA	65010/65029	65100/65132
Ancona	TERAMO	64010/64049	64100
Bari	BARI	70010/70059	70100/70126
Bari	BRINDISI	72010/72029	72100
Bari	FOGGIA	71010/71049	71100
Bari	LECCE	73010/73059	73100
Bari	MATERA	75010/75029	75100
Bari	TARANTO	74010/74029	74100
Bologna	BOLOGNA	40010/40069	40100/40141
Bologna	FERRARA	44010/44049	44100
Bologna	FORLI' CESENA	47010/47043	47100
Bologna	MODENA	41010/41059	41100
Bologna	PARMA	43010/43059	43100
Bologna	RAVENNA	48010/48028	48100
Bologna	REGGIO EMILIA	42010/42049	42100
Bologna	RIMINI	47811/47899	47900
Cagliari	CAGLIARI	09010/09049	09100/09134
Cagliari	NUORO	08010/08049	08100
Cagliari	ORISTANO	09070/09099	09170
Cagliari	SASSARI	07010/07049	07100
Firenze	AREZZO	52010/52048	52100
Firenze	FIRENZE	50010/50069	50100/50145
Firenze	GROSSETO	58010/58055	58100
Firenze	LIVORNO	57010/57039	57100/57128
Firenze	LUCCA	55010/55068	55100
Firenze	MASSA CARRARA	54010/54039	54100
Firenze	PERUGIA	06010/06089	06100/06132
Firenze	PISA	56010/56048	56100/56127
Firenze	PISTOIA	51010/51039	51100
Firenze	PRATO	59011/59028	59100
Firenze	SIENA	53010/53049	53100
Milano	BERGAMO	24010/24069	24100/24129
Milano	COMO	22010/22079	22100
Milano	CREMONA	26010/26049	26100
Milano	LECCO	23801/23899	23900
Milano	LODI	26811/26867	26900
Milano	MILANO	20010/20099	20100/20162
Milano	NOVARA	28010/28079	28100
Milano	PAVIA	27010/27059	27100
Milano	PIACENZA	29010/29029	29100
Milano	SONDRIO	23010/23039	23100
Milano	VARESE	21010/21059	21100
Milano	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	28801/28897	28900/28925
Napoli	AVELLINO	83010/83059	83100
Napoli	BENEVENTO	82010/82038	82100
Napoli	CASERTA	81010/81059	81100

COMPRENSORI POSTALI E CAP DI COMPETENZA

Comprensorio	NomeProvincia	CAP Intervallo Provincia	CAP Intervallo Capoluogo
Napoli	CATANZARO	88020/88073	88100
Napoli	COSENZA	87010/87076	87100
Napoli	CROTONE	88811/88843	88900
Napoli	NAPOLI	80010/80079	80100/80147
Napoli	POTENZA	85010/85059	85100
Napoli	REGGIO CALABRIA	89010/89069	89100
Napoli	SALERNO	84010/84099	84100/84135
Napoli	VIBO VALENTIA	89811/89868	89900
Palermo	AGRIGENTO	92010/92029	92100
Palermo	CALTANISSETTA	93010/93019	93100
Palermo	CATANIA	95010/95049	95100/95131
Palermo	ENNA	94010/94019	94100
Palermo	MESSINA	98020/98079	98100/98168
Palermo	PALERMO	90010/90049	90100/90151
Palermo	RAGUSA	97010/97019	97100
Palermo	SIRACUSA	96010/96019	96100
Palermo	TRAPANI	91010/91029	91100
Roma	FROSINONE	03010/03049	03100
Roma	LATINA	04010/04029	04100
Roma	RIETI	02010/02049	02100
Roma	ROMA	00010/00069	00100/00199
Roma	TERNI	05010/05039	05100
Roma	VITERBO	01010/01035	01100
Torino	ALESSANDRIA	15010/15079	15100
Torino	AOSTA	11010/11029	11100
Torino	ASTI	14010/14059	14100
Torino	BIELLA	13811/13899	13900
Torino	CUNEO	12010/12089	12100
Torino	GENOVA	16010/16049	16100/16167
Torino	IMPERIA	18010/18039	18100
Torino	LA SPEZIA	19010/19038	19100/19139
Torino	SAVONA	17010/17058	17100
Torino	TORINO	10010/10099	10100/10156
Torino	VERCELLI	13010/13060	13100
Venezia	BELLUNO	32010/32047	32100
Venezia	GORIZIA	34070/37079	34170
Venezia	PADOVA	35010/35048	35100/35143
Venezia	PORDENONE	33070/33099	33170
Venezia	ROVIGO	45010/45039	45100
Venezia	TREVISO	31010/31059	31100
Venezia	TRIESTE	34010/34019	34100/34149
Venezia	UDINE	33010/33059	33100
Venezia	VENEZIA	30010/30039	30100/30175
Verona	BOLZANO	39010/39059	39100
Verona	BRESCIA	25010/25089	25100/25136
Verona	MANTOVA	46010/46049	46100
Verona	TRENTO	38010/38089	38100
Verona	VERONA	37010/37069	37100/37139
Verona	VICENZA	36010/36078	36100

99A4001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1999.

Approvazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 142, comma 1;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, che istituisc e il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 9 della legge 25 dicembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto l'art. 1 della legge n. 549/1995 ed il decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro del 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1996, n. 201;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede un finanziamento annuo di L. 9.500.000.000, in favore degli enti di cui all'art. 1 della stessa legge;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 e il decreto ministeriale 30 dicembre 1998 recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che prevedono uno stanziamento, ai capp. 8055 e 8056, rispettivamente di L. 15.000.000.000 e di L. 11.000.000.000 per le attività di cui agli articoli 22 della legge n. 845/1978 e 142 del decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la nota INPS - Direzione centrale ragioneria e finanza, del 10 dicembre 1998, con la quale viene previsto, per l'esercizio finanziario 1999, il gettito derivante dal terzo della maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, pari a L. 305.200.000.000;

Considerato che l'avanzo provvisorio di amministrazione per l'esercizio finanziario 1999 ammonta, complessivamente, a L. 653.289.390.355, rappresentanti somme da reiscrivere nel bilancio di previsione 1999;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione del «Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo» per l'esercizio finanziario 1999;

Decreta:

Art. 1.

I riferimenti legislativi e la denominazione dei capitoli in uscita numeri 7005, 7006, 7007, 7008 e 7010 del bilancio di previsione 1999 sono ampliati con le indicazioni di cui all'art. 142, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 2.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo» di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dell'art. 9 della legge n. 236/1993, per l'esercizio finanziario 1999, allegato al presente decreto quale parte integrante.

Roma, 16 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

ALLEGATO

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

(Art. 9, quinto comma, legge 19 luglio 1993, n. 236)

BILANCIO DI PREVISIONE 1999 - ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONI DI ENTRATA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	TITOLO I^ - ENTRATE CORRENTI				
	Categoria 04 = Redditi e Proventi Patrimoniali				
1001	Interessi attivi su fondi depositati in c/c fruttifero presso Istituti di Credito	0	0	0	0
1002	Interessi attivi su recuperi di contributi	0	0	0	0
1003	Fondo di Riserva	0	0	0	0
1008	Somme provenienti dal Ministero Tesoro per spettanze componenti comitati valutazioni dei P.O.M. e dei P.I.C. e per le altre attività cofinanziate FSE	0		0	0
	Totale Categoria 04	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0
	TITOLO II^ - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 10 = Trasferimenti attivi in c/capitale				
2001	Versamento da parte dell' INPS delle maggiori entrate di cui all' art.25	0	0	0	0
	della Legge 845/78	305.200.000.000			
2004	Trasferimento di cui al capitolo 8055 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	15.000.000.000	0	0	0
2005	Trasferimento di cui al capitolo 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	11.000.000.000	0	0	0
2006	Trasferimento fondi per finanziamento legge 492/88	0	0	0	0
2009	Somme provenienti bilancio Stato per coperture spese generali di amm.ne Enti privati gestori attività formative Legge 40/87	0	0	0	0
2010	Economie rilevate in corso di esercizio da utilizzare con le procedure di cui alla L. 236/93 art. 9 comma 7	0	0	0	0
	Totale Categoria 10	331.200.000.000	0	0	0
	Categoria 11 = Riscossione crediti				
3001	Recuperi su finanziamenti erogati ad Enti ed organismi della formazione professionale	0	0	0	0
3002	Entrate eventuali e diverse	0	0	0	0
	Totale Categoria 11	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	331.200.000.000	0	0	0
	TITOLO III^ - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				

CAP	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONI DI ENTRATA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
4001	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della P.S.	0	0	0	0
4005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0	0	0
4007	Somme versate quale deposito cauzionale partecipanti pubbliche gare bandite ai sensi e per gli effetti della direttiva C.E.E. 92/50 e relativo decreto di recepimento n. 157/95	0	0	0	0
4008	Recupero contributo su finanziamenti F.S.E. da riversare al Ministero Tesoro Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87 (Finanziamenti Comunitari)	0	0	0	0
4009	Recupero contributo su finanziamenti F.S.E. da riversare al Ministero Tesoro Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87 (Finanziamenti Nazionali)	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE GESTIONE PRINCIPALE	0	0	0	0
	a) Gestione Residui al 31.12.1992 del Fondo di ROTAZIONE art.25 legge 845/78				
	ENTRATE C/CAPITALE				
	CTG 10				
5213	Cofinanziamento CEE Monitoraggio attività formazione professionale	0	0	0	0
	Tot. Ctg 10	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	0	0	0	0
	Totale gestione a)	0	0	0	0
	Totale di tutte le gestioni	331.200.000.000	0	0	0
	AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/98	653.289.390.355	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE DISPONIBILITA'	984.489.390.355	0	0	0

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

(Art. 9, quinto comma, legge 19 luglio 1993, n. 236)

BILANCIO DI PREVISIONE 1999 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	TITOLO I^ SPESE CORRENTI				
	Categoria 04 - Acquisto di beni e servizi				
5001	Spese relative all'amministrazione del Fondo	0	0	0	0
5003	Spese Legali, oneri di liquidazione Enti formazione, consulenze oneri commissioni aggiudicatrici gare d'appalto	1.844.969.139	0	0	0
5004	Gestione sistema informatico F.S.E./Ministero/Regioni	3.674.742.691	0	0	0
5005	Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione (Quota a carico del Fondo Sociale Europeo)	2.287.174	0	0	0
5006	Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione (Quota a carico del finanziamento pubblico nazionale)	159.812.512	0	0	0
	Totale Categoria 04	5.681.791.516	0	0	0
	Categoria 06 - Trasferimenti				
6003	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui all'art. 10 1° comma lett. C) legge 236/93	0	0	0	0
6011	Trasferimento al F.S.E. di contributi da restituire per responsabilità principale o sussidiaria dello Stato membro	0	0	0	0
6015	Somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui all'art.3 comma 1 quater della legge 160/88	6.300.000.000	0	0	0
6016	Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli casi afta epizotica (art.9 comma 4 L.218/88)	2.942.150.380	0	0	0
6020	Oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art.18 comma 13 D.L. 515/95)	2.833.605.368	0	0	0
6021	Somme da trasferire al Min. Tesoro per le riassegnazioni al Min. Lavoro ai sensi art. 7 c. 1, lett. c) D. L. 28/3/96 n. 166	0	0	0	0
6022	Somme da trasferire al Ministero del Tesoro ai sensi art. 17 comma 3 e 4 legge 196 del 24/6/97	0	0	0	0
	Totale categoria 06	12.075.755.748	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	17.757.547.264	0	0	0
	TITOLO II^ - SPESE IN C/CAPITALE				
	Categoria 12 - Investimenti c/sociale				
7001	Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (art.9 comma 7 L. 236/93)	119.454.130.064	0	0	0
7002	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività residue del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all'art.22 L.845/78	17.730.000.000	0	0	0
7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art.26 della L.845/78	1.481.114.446	0	0	0
7004	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività di cui all'art. 1 della legge 113/86	76.212.680.106	0	0	0
7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art.18 lett. d) legge 845/78 e art. 142 lett. h) D. Lgs. 112/98)	3.912.661.994	0	0	0
7006	Spese per il finanziamento di attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali di A. T. e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art.18 lett. e) legge 845/78 e art. 142 lett. g) D. Lgs. 112/98)	308.704.000	0	0	0

CAP	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
7007	Spese per attività di ricerca, studio e sperimentazione - individuazione standard qualifiche - definizione requisiti minimi accreditamento strutture della FP (art.18 lett.f) legge 845/78 e art. 142 Lett. c), d) ed e) D. Lgs. 112/98]	3.752.975.250	0	0	0
7008	Spese per attivita' di informazione e di documentazione - rapporti nazionali e internazionali, coordinamento con UE - acquisizione e elaborazione dati e informazione [art.18 lett.f) legge 845/78 e art. 142 Lett. a) e b) D. Lgs. 112/98]	2.037.818.129	0	0	0
7010	Spese per il finanziamento iniziative formazione professionale casi di equilibrio: II^ e III^ annualità progetti pluriennali approvati (art. 18 lett. h L. 845/78)	4.732.535.657	0	0	0
7015	Spese per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (L. 236/93 art. 9 c.1)	4.030.807.566	0	0	0
7016	Spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (L. 236/93 art. 9 c. 2)	20.000.000.000	0	0	0
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge 492/88	141.259.893.374	0	0	0
7018	Spese coordinamento operativo degli Enti di cui all'art.1 della Legge 40/87	9.586.042.000	0	0	0
7019	Spese per interventi finanziari di cui alla Legge 181/89 crisi siderurgica	0	0	0	0
7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9 comma 7 della legge 236/93	315.448.415.373	0	0	0
7030	Spese per pagamento indennità di anzianità agli operai dell'industria delle quote maturate durante il periodo di integrazione salariale (art. 21 L. 675/77)	8.244.640.670	0	0	0
7031	Spese per finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9 L. 236/93	238.539.444.462	0	0	0
	Totale Categoria 12	986.731.843.091	0	0	0
	TOTALE SPESE C/CAPITALE	986.731.843.091	0	0	0
	TITOLO II - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0	0	0	0
9005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III^ PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	984.489.390.355	0	0	0
	a) Gestione Residui al 31.12.1992 del Fondo di Rotazione art.25 Legge 845/78				
	SPESE CORRENTI				
	CTG04				
1031	Spese di amministrazione e per accertamento qualifiche	0	0	0	0
	Tot. ctg 04	0	0	0	0
	TOT. SPESE CORRENTI	0	0	0	0
	TIT. II SPESE C/CAPITALE				
	CTG 12				
5121	Contributi cofinanziamenti Fondo Sociale Europeo Regolamento CEE '4255/88	0	0	0	0
5123	Versamenti INPS ai sensi dell'art. 4 legge 492/88	0	0	0	0
5124	Finanz. ai sensi dell'art. 4 della legge 120/89 aree colpite da crisi siderurgica	0	0	0	0
	TOT CTG 12	0	0	0	0

CAP	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	TOT. SPESE IN C/CAPITALE	0	0	0	0
	PARTITE DI GIRO				
5201	Fondo Sociale Europeo attività finanziate a titolo ministeriale	0	0	0	0
5205	Fondo Sociale Europeo Finanziamento Assistenza Tecnica P.I.C.	0	0	0	0
	TOT. PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
	Totale gestione a)	0	0	0	0
	b) Gestione Residui al 31.12.92 del Fondo Integrativo art. 26 legge 845/78				
	SPESE IN C/CAPITALE				
	CTG 12				
5121	Finanziamento dei Progetti Speciali art. 26 legge 845/78	0	0	0	0
5124	Finanziamento lavori socialmente utili per il Comune e la Provincia	0	0	0	0
5125	Finanziamento legge 113/86 Piano Straordinario occupazione giovanile	0	0	0	0
5136	Finanziamento Legge 492/88 Piani Innovativi Sistemi Formazione Regionale	0	0	0	0
	TOT. CTG 12	0	0	0	0
	TOT. SPESE IN C/CAPITALE	0	0	0	0
	Totale gestione b)	0	0	0	0
	c) Gestione Residui al 31.12.92 del Fondo Mobilita' della Manodopera art.28 della legge 675/77				
	SPESE CORRENTI				
	CTG 04				
1002	Finanziamento spese amministrazione Enti ai sensi dell'art. 4 della L. 40/87	0	0	0	0
	TOT. CTG 04	0	0	0	0
	TOT. SPESE CORRENTI	0	0	0	0
	TIT. II - SPESE C/CAPITALE				
	CTG 12				
1401	Finanziamento Formazione Professi. lavoratori italiani all'estero	0	0	0	0
1402	Finanziamento delle attività formative in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art.18 lett. e Legge '845/78	0	0	0	0
1403	Spese attività di studio, ricerca ed informaz. (art. 18 lett. f Legge '845/78)	0	0	0	0
1403/1	Spese per attività di studio ricerca e sperimentaz.(art. 18 Legge '845/78)	0	0	0	0
1403/2	Spese per attività di Informaz. e Documentaz. (art. 18 lett. f Legge '845/78	0	0	0	0
1404	Spese per il finanz. integr. dei progetti cofinanz. F.S.E. (Art. 18 g L. 845/78)	0	0	0	0
1405	Finanziamento form.profess. casi squilibrio locale (art.18 lett. h L. 845/78)	0	0	0	0
1406	Finanz. per interventi di riqualificaz. professionale , ristrutturazi. e riconvers. Aziendale	0	0	0	0
1407	Finanzi. dei corsi aggiornam. personale impiegato iniziative di formazione professionale art. 18 lett. l Legge 845/78)	0	0	0	0
	TOT. CTG 12	0	0	0	0
	TOT. SPESE C/CAPITALE	0	0	0	0

CAP	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	TIT. III - PARTITE DI GIRO				
1503	Somme del F.S.E. destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	0	0	0	0
1504	Somme del F.S.E destinate all'attuazione di prog. formativi a favore lavoratori italiani all'estero	0	0	0	0
	TOT. PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
	Totale gestione c)	0	0	0	0
	Totale di tutte le gestioni	984.489.390.355	0	0	0
	RIPORTO DEL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	984.489.390.355	0	0	0
	AVANZO (+) / DISAVANZO (-) DELLA GESTIONE	0	0	0	0

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

99A3997

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Cremona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 16 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cremona;

Vista la deliberazione del 18 marzo 1997 della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Cremona sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 18 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cremona, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES,* LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI CREMONA

COLTURE	Giornate/ettaro
Cereali:	
Grano tenero	4
Grano duro	4
Orzo	4
Avena	4
Mais granella irriguo	7
Mais granella seccagno	5
Mais granella 2º raccolto	7
Mais erbaio (trinciato verde)	6
Mais insilato	9
Sorgo	6
Leguminose:	
Fagiolino (da industria)	4
Pisello da industria	4
Soia 1º raccolto	4
Soia 2º raccolto	4
Coltivazioni da industria:	
Patata da industria	18
Barbabietola	5
Girasole	4
Pomodoro da industria (raccolta meccanica)	15
Lattuga pieno campo	100
Melone pieno campo	40
Melone tunnels	150
Anguria coltura semiforzata	40
Anguria pieno campo	36
Foraggere:	
Prato stabile	10
Medicaio	15
Trifoglio pratense	10
Legnose agrarie:	
Melo, pero	67
Pesco	79
Kiwi	76
Legnose forestali:	
Latifoglie (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	2
Pioppicoltura (gg/mc)	8

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Bovini:	
100 capi in stalla tradizionale con mungitura meccanica (lattodotto)	750
100 capi in stalla a stabulazione libera	600
100 capi ingrasso	150
Suini:	
200 scrofe a ciclo chiuso	610
100 capi ingrasso	150
Avicoli:	
100 capi a conduzione familiare	30

Attività agrituristiche:	
Ristorazione agrituristica 30 coperti (1 cuoco - 1 personale di sala - 1 aiuto pari a 12 gg/anno/posto)	360

99A3966

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Terni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 9 marzo 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Terni;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies* legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Terni sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES,* LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI TERNI

COLTURE	Giornate/ettaro	
	Colle e piano (1)	Montagna (2)
Seminativo nudo asciutto	8	10
Seminativo nudo irriguo	18	20
Seminativo arborato asciutto	10	15
Seminativo arborato irriguo	20	22
Prato naturale	5	5
Pascolo cespugliato	1	1
Vigneto	110	-
Oliveto	50	50
Oliveto-vigneto	60	70
Orto irriguo	80	-
Frutteto	70	-
Vivaio	345	-
Tabacco verde	100	-
Tabacco asc. leggero	120	-
Tabacco asc. pesante	150	-
Barbabietole	30	-
Pomodoro	40	-

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Equini	5
Bovini da latte	9
Bovini da carne	6
Ovini e caprini	1
Suini	4
Vitelli all'ingrasso	2

1) Comuni di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Baschi, Calvi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Poran, Sangemini, Stroncone, Terni.

2) Comuni di: Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Venanzo.

99A3967

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Asti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 9 ottobre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Asti;

Vista la deliberazione del 14 febbraio 1997 della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Asti, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 10 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Asti, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES,* LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI ASTI

COLTURE	Giornate/ettaro		
	1ª ZONA (parz. collinare)	2ª ZONA (collinare)	3ª ZONA (montana)
Seminativo	6	9	11
Orto intensivo in serra e serra fiori	500	500	650
Orto pieno campo, asparagi	200	210	250
Patata	24	30	34
Fragola	300	350	350
Frutteto	80	85	100
Vigneto	95	110	120
Noccioleto e castagneto da frutto	-	20	30
Pascolo	2	3	4
Vivaio ortofrutticolo	100	110	120
Pioppeto specializzato	3	4	6
Bosco ceduo	3	4	5

ALLEVAMENTI	Giornate/capo		
Vacche da latte e vacche nutrici	4,00	8,00	8,00
Bovini da carne e allievi	3,00	6,00	6,00
Equini	5,00	6,00	7,00
Ovini e caprini	1,00	3,00	5,00
Scrofe	2,00	2,00	2,00
Altri suini	1,00	1,00	1,00
Avicoli	0,03	0,03	0,03
Cunicoli da riproduzione	0,10	0,10	0,10
Cunicoli da carne	0,05	0,05	0,05
Api - allevamento stanziale (gg/alveare)	2,00	2,00	2,00
Api - allevamento nomade (gg/alveare)	3,00	3,00	3,00
Chiocciole (gg/ettaro)	70,00	70,00	70,00
Pesci (gg/tonnellata)	15,00	15,00	15,00

1ª ZONA - PARZIALMENTE COLLINARE, comprendente i comuni di:

Asti - Azzano - Buttigliera - Calamandrana - Castagnole Lanze - Castello d'Annone - Cellerengo - Cerro Tanaro - Costigliole d'Asti - Dusino San Michele - Incisa Scapaccino - Isola d'Asti - Nizza Monferrato - Revigliasco - Rocca d'Arazzo - Rocchetta Tanaro - San Damiano - Valfenera - Villanova d'Asti.

2ª ZONA - COLLINARE, comprendente i comuni di:

Agliano - Albugnano - Antignano - Aramengo - Baldichieri - Belveglio - Berzano San Pietro - Bruno - Calliano - Calosso Camerano Casasco - Canelli - Cantarana - Capriglio - Casorzo - Castagnole Monferrato - Castelboglione - Castell'Alfero - Castellero - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Castelnuovo Calcea - Castelnuovo Don Bosco - Castel Rocchero - Celle Enomondo - Cerreto d'Asti - Chiusano d'Asti - Cinaglio - Cisterna - Coazzolo - Cocconato - Colcavagno - Corsione - Cortandone - Cortanze - Cortazzone - Cortiglione - Cossombrato - Cunico - Ferrere - Fontanile - Frinco - Grana - Grazzano Badoglio - Maranzana - Maretto - Moasca - Mombaruzzo - Mombercelli - Monale - Moncalvo - Moncucco Torinese - Mongardino - Montabone - Montafia - Montaldo Scarampi - Montechiaro d'Asti - Montegrosso - Montemagno Montiglio - Moransengo - Passerano Marmorito - Penengo - Piea - Pino d'Asti - Piova Massaia - Portacomaro - Quaranti - Refrancore - Roatto - Robella - Rocchetta Palafea - San Martino Alfieri - San Marzano Oliveto - San Paolo Solbrito - Scandeluzza - Scurzolengo - Settime - Soglio - Tigliole - Tonco - Tonengo - Vaglio Serra - Viale - Viarigi - Vigliano - Villafranca d'Asti - Villa San Secondo - Vinchio.

3ª ZONA - MONTANA, comprendente i comuni di:

Bubbio - Cassinasco Cessole Loazzolo - Mombaldone - Monastero Bormida - Olmo Gentile - Roccaverano - San Giorgio Scarampi - Serole - Sessame Vesime.

99A3968

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 3 agosto 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Vercelli;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 5, dell'art. 9-*quinquies*, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17, dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il suo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Vercelli sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 13 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI VERCELLI

COLTURE Giornate x ettaro	1ª ZONA	2ª ZONA	3ª ZONA	4ª ZONA	5ª ZONA
Riso	9	9	—	—	—
Frumento	5	5	5	5	—
Cereali Minori	6	6	6	6	6
Mais 1º e 2º raccolto	16	16	16	16	—
Leguminose da granella	20	20	20	20	20
Ortive in pieno campo	38	38	38	40	—
Orto specializzato	200	200	200	200	—
Vigneto specializzato	—	—	110	110	—
Vigneto promiscuo	—	30	30	30	—
Frutteto specializzato	—	—	95	95	—
Frutteto promiscuo	—	30	30	30	20
Prato irriguo	10	10	10	8	—
Prato asciutto	—	—	5	5	5
Marcita	34	34	34	—	—
Trifoglio (stoppia)	15	15	15	15	—
Pascolo	2	2	2	2	2
Erbai	10	10	10	10	—
Coltivazione di fiori	350	350	350	350	—
Vivai piante e giardino	120	120	120	120	—
Piantonai	60	60	60	60	—
Castagneto da frutto	—	—	—	15	15
Bosco ceduo e misto	3	3	3	3	3
Pioppeto	8	8	8	—	—

ALLEVAMENTI	Giornate per capo
Equini	5
Bovini da latte	9
Bovini da allevamento e da carne	6
Suini	4
Caprini	1

SUDDIVISIONE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI IN ZONE AGRARIE

1ª ZONA — Pianura risicola

2ª ZONA — Terreni baraggivi

3ª ZONA — Irrigua non risicola

4ª ZONA — Collina

5ª ZONA — Montagna

1ª ZONA

Albano - Arborio - Asigliano - Balocco - Bianzè - Borgovercelli - Buronzo - Caresana - Caresanablot - Carisio - Casanova Elvo - Collobiano - Costanzana - Crescentino - Crova - Desana - Fontanetto Po' - Formigliana - Ghislarengo - Gifflenga - Greggio - Lamporo - Lenta - Lignana - Livorno F. - Motta dei Conti - Olcenengo - Oldenico - Palazzolo - Pertengo - Pezzana - Prarolo - Quinto V.se - Rive V.se - Rosecco - Rovasenda - Salasco - Sali V.se - S. Germano - Santhià - Stroppiana - Tricerro - S. Giacomo V.se - Trino - Tronzano - Vercelli - Villarboit - Villata.

2ª ZONA

Albano - Arborio - Balocco - Buronzo - Carisio - Casanova Elvo - Formigliana - Gattinara - Ghislarengo - Greggio - Lenta - Oldenico - Rovasenda - Roasio - S. Giacomo - Santhià - Villarboit.

3ª ZONA

Alice Castello - Borgo d'Alè - Cigliano - Gattinara - Moncrivello - Saluggia.

4ª ZONA

Alice Castello - Brogo d'Alè - Gattinara - Lozzolo - Moncrivello - Roasio - Serravalle - Sesia.

5ª ZONA

Alagna - Balmuccia - Boccioleto - Borgosesia - Campertogno - Carcoforo - Cervatto - Civiasco - Cravagliana - Fobello - Guardabosone - Mollia - Pila - Piode - Postua - Quarona - Rassa - Rima S. Giuseppe - Rimasco - Rimella - Riva Valdobbia - Rossa - Sabbia - Scopa - Scopello - Valduggia - Varallo - Vaglio - Vocca.

99A3969

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 25 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 23 giugno 1970 e 19 febbraio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Torino;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Torino, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 27 maggio 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Torino con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES* LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI TORINO

COLTURE	Giornate/ettaro		
	Pianura	Collina	Montagna
Frumento tenero e spelta	6	13	15
Frumento duro	6	13	15
Segale e triticale	6	13	15
Orzo	6	13	15
Avena	6	13	15
Mais	18	20	25
Riso	10	10	10
Altri cereali	8	12	18
Legumi secchi	40	50	60
Patate	24	34	44
Barbabietola da zucchero	7	25	30
Piante sarchiate da foraggio	10	15	20
Tabacco	15	20	25
Semi di colza e ravizzone	15	20	25
Semi di girasole	5	6	7
Semi di soia	5	6	7
Altri semi e frutti oleosi	10	15	20
Piante aromatiche	60	65	70
Altre piante industriali	10	15	20
Ortive in pieno campo	80	90	100
Orti stabili o industriali	250	300	350
Ortive in serra	700	700	700
Fiori in piena area	300	400	450
Fiori in serra	1.000	1.000	1.000
Erbai	10	15	20
Prati e pascoli avvicendati	10	15	20
Sementi e piantine non legnose	300	350	360
Vigneto (VQPRD)	120	130	130
Vigneto (vino da tavola)	120	130	130
Vigneto (uva da tavola)	120	130	130
Ulivo	25	30	35
Agrumi	90	95	100
Piccoli frutti	100	110	130
Altra frutta fresca di origine temperata	80	90	100
Frutta fresca di origine subtropicale	80	90	100
Nocciolo	20	30	35
Castagno da frutto	25	30	30
Altra frutta a guscio	30	35	35
Vivai di piante arbustive	100	110	110
Vivai di piante arboree	80	80	80
Colture permanenti sottovetro	2.000	2.000	2.000
Prati permanenti e pascoli	3	3	3
Pioppete	7	8	8
Boschi	1	1	1
Funghi	1.500	1.500	1.500

ALLEVAMENTI	Giornate/capo		
	Pianura	Collina	Montagna
Equini fino 6 mesi di età	5,00	5,00	5,00
Equini di età superiore a 6 mesi	5,00	5,00	5,00
Bovini fino a 6 mesi di età	2,00	4,00	6,00
Bovini da 6 mesi ad 1 anno di età	2,00	4,00	6,00
Bovini maschi di 1-2 anni di età	2,00	4,00	6,00
Bovini femmine di 1-2 anni di età	2,00	4,00	6,00
Bovini maschi di 2 anni di età o più	2,00	4,00	6,00
Giovenche	2,00	4,00	6,00
Vacche da latte (stabulazione fissa)	9,00	9,00	9,00
Vacche da latte (stabulazione libera)	9,00	9,00	9,00
Altre vacche	9,00	9,00	9,00
Pecore	1,00	1,00	1,00
Montoni	1,00	1,00	1,00
Altri ovini	1,00	1,00	1,00
Capre	1,00	1,00	1,00
Altri caprini	1,00	1,00	1,00
Lattonzoli (peso vivo $<$ 20 kg)	4,00	4,00	4,00
Suini	4,00	4,00	4,00
Polli da carne (gg/100 capi)	0,30	0,30	0,30
Galline da uova (gg/100 capi)	11,00	11,00	11,00
Altro pollame (gg/100 capi)	11,00	11,00	11,00
Coniglie madri (gg/100 capi)	22,00	22,00	22,00
Altri conigli (gg/100 capi)	22,00	22,00	22,00
Api (n. alveari)	1,50	2,00	2,50
Chiocciole (m^2)	0,02	0,02	0,02
Acquacoltura (q.li annui)	1,50	1,50	2,00

99A3970

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Biella.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 25 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 3 agosto 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Vercelli, valida sino all'istituzione della provincia di Biella, anche per quest'ultimo territorio;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, con il quale è stata istituita la provincia di Biella;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies*, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parare della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nelle provincia di Biella, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 13 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI BIELLA

COLTURE Giornate x ettaro	1ª ZONA	2ª ZONA	3ª ZONA	4ª ZONA	5ª ZONA
Riso	9	9	—	—	—
Frumento	5	5	5	5	—
Cereali Minori	6	6	6	6	6
Mais 1º e 2º raccolto	16	16	16	16	—
Leguminose da Granella	20	20	20	20	20
Ortive in pieno campo	38	38	38	40	—
Orto specializzato	200	200	200	200	—
Vigneto specializzato	—	—	110	110	—
Vigneto promiscuo	—	30	30	30	—
Frutteto specializzato	—	—	95	95	—
Frutteto promiscuo	—	30	30	30	20
Prato irriguo	10	10	10	8	—
Prato asciutto	—	—	5	5	5
Marcita	34	34	34	—	—
Trifoglio (stoppia)	15	15	15	15	—
Pascolo	2	2	2	2	2
Erbai	10	10	10	10	—
Coltivazioni di fiori	350	350	350	350	—
Vivai piante e giardino	120	120	120	120	—
Piantonai	60	60	60	60	—
Castagneto da frutto	—	—	—	15	15
Bosco ceduo e misto	3	3	3	3	3
Pioppeto	8	8	8	—	—

ALLEVAMENTI	Giornate per capo
Equini	5
Bovini da latte	9
Bovini da allevamento e da carne	6
Suini	4
Caprini	1

SUDDIVISIONE DELLA PROVINCIA DI BIELLA IN ZONE AGRARIE

1ª zona - pianura risicola;
2ª zona - terreni baraggivi;
3ª zona - irrigua non risicola;
4ª zona - collina;
5ª zona - montagna.

CIASCUNA ZONA COMPRENDE I SEGUENTI COMUNI

1ª zona: Castelletto Cervo - Salussola - Villanova B.se.

2ª zona: Benna - Brusnengo - Castelletto Cervo - Cavaglià - Cerrione - Gifflenga - Massazza - Masserano - Mottalciata - Salussola - Villanova B.se.

3ª zona: Benna - Borriana - Candelo - Cavaglià - Cossato - Gaglianico - Massazza - Ponderano - Sandigliano - Verrone.

4ª zona: Biella - Bioglio - Brusnengo - Camburzano - Casapinta - Cavaglià - Cerreto Castello - Cerrione - Cossato - Crevacuore - Crosa - Curino - Dorzano - Lessona - Magnano - Masserano - Mezzana M.go - Mongrando - Mottalciata - Occhieppo Inferiore - Occhieppo Sup. - Pettinengo - Piatto - Quaregna - Ronco B.se - Roppolo Sala - Selve Marcone - Sostegno - Strona - Ternengo - Tollegno - Torrazzo - Valdengo - Vigliano B.se - Villa del Bosco - Viverone - Zimone - Zubiena - Zumaglia.

5ª zona: Ailoche - Adorno Micca - Breia - Callabiana - Camandona - Campiglia Cervo - Caprile - Cellio - Coggiola - Donato Graglia - Miagliano - Mosso S. Maria - Muzzano - Netro - Piedicavallo - Pistolesa - Pollone - Portula - Pray - Pralungo - Quittengo - Rosazza - Sagliano Micca - San Paolo Cervo - Soprana - Sordevolo - Tavigliano - Trivero - Vallanzengo - Valle Mosso - Valle S. Nicolao.

99A3971

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 5 aprile 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Roma;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola ci cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies*, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parare della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Roma sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 16 giugno 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI ROMA

COLTURE	Giornate/ettaro
Frumento e cereali minori	6
Granoturco	15
Barbabietola da zucchero	10
Leguminose da granella	10
Prati artificiali	15
Erbai	10
Prati naturali	4
Pomodoro	50
Cocomero	30
Carciofo	60
Carota	40
Patata	24
Tabacco	100
Arachide	25
Orto pieno campo	70
Orto specializzato	150
Orto con serre	200
Fiori	350
Fiori serre	400
Vigneto tendone da vino	40
Vigneto tendone da tavola	80
Vigneto tradizionale da vino	40
Vigneto tradizionale da tavola	60
Oliveto	50
Frutteto specializzato	80
Noccioleto	30
Seminativo arborato	20

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Bovini da carne	6
Bovini da latte	9
Ovini	1
Equini	5
Suini	4

99A3972

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15, dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1987 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 15 maggio 1985 e 31 ottobre 1986 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Perugia;

Vista la deliberazione del 4 novembre 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Perugia sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 4 novembre 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Perugia, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI PERUGIA

	ZONA FASCIA A	ZONA FASCIA B
CEREALI	6	8
MAIS IRRIGUO	9	12
MAIS ASCIUTTO	6	9
BIETOLA DA ZUCCHERO	11	18
TABACCO BRIGHT	80	100
TABACCO BRIGHT CIMATO	70	80
TABACCO KENTUKY	73	83
PATATA, AGLIO	20	25
LEGUMINOSE DA GRANELLA	6	8
PEPERONE E MELONE	80	85
POMODORO (RACCOLTA MECCANICA)	30	40
POMODORO	85	95
ZUCCHINE, FAGIOLINO	60	80
INSALATA, MELANZANE	50	70
GIRASOLE, COLZA, SORGO, SOIA	8	10
FORAGGERE, AVVICENDATE	8	12
PRATO PASCOLO	4	6
PASCOLO	1	2
ORTIVE PROTETTE (TUNNELS O SERRE)	850	850
FLOROVIVAISTICHE PROTETTE (TUNNELS O SERRE)	1200	1200
SET-ASIDE	1	2
ACTINIDIA	60	70
MELETO, PERETO	50	60
PESCHETO	50	55
SUSINETO, ALBICOCCHETO, CILIEGETO	40	50
VIGNETO	35	45
OLIVETO (300 PIANTE)	38	70
BOSCO CEDUO	3	4
PIOPPETO SPECIALIZZATO	10	10
PIANTE OFFICINALI	25	40

ALLEVAMENTI	GIORNATE PER LE ZONE DI ENTRAMBE LE FASCE/CAPO DI BESTIAME
BOVINI	9
SUINI	3
OVINI	1

COMUNI	
FASCIA A	FASCIA B
BASTIA UMBRA	ASSISI
BETTONA	CAMPELLO SUL CLITUNNO
BEVAGNA	CASCIA
CANNARA	CERRETO DI SPOLETO
CASTEL RITARDI	COSTACCIARO
CASTIGLIONE DEL LAGO	FOSSATO DI VICO
CITERNA	GUALDO TADINO
CITTÀ DELLA PIEVE	GUBBIO
CITTÀ DI CASTELLO	MONTELEONE DI SPOLETO
COLLAZZONE	NOCERA UMBRA
CORCIANO	NORCIA
DERUTA	PIETRALUNGA
FRATTA TODINA	POGGIODOMO
GIANO DELL'UMBRIA	SANT'ANATOLIA DI NARCO
GUALDO CATTANEO	SCHEGGIA
LISCIANO NICCONE	SCHEGGINO
MAGIONE	SELLANO
MARSCIANO	SIGILLO
MASSA MARTANA	SPELLO
MONTE CASTELLO VIBIO	TREVI
MONTEFALCO	VALFABBRICA
MONTE S. MARIA TIBERINA	VALLO DI NERA
MONTONE	VALTOPINA
PACIANO	
PANICALE	
PASSIGNANO S.T.	
PERUGIA	
PIEGARO	
SAN GIUSTINO	
SPOLETO	
TODI	
TORGIANO	
UMBERTIDE	

99A3973

DECRETO 4 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Puebla», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 dicembre 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Puebla», con sede in Bari, numero posizione 3947/165958 costituita per rogito del notaio Berardino Rotondo in data 25 gennaio 1979, repertorio n. 10667, registro imprese n. 10667, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 maggio 1999

Il dirigente: BALDI

99A3974

DECRETO 11 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società edificatrice - La Rocca», in Cento.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Considerato il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici provinciali del lavoro e degli ex ispettorati nelle direzioni provinciali del lavoro;

Valutate le risultanze dell'istruttoria effettuata dalla quale sono emersi i presupposti dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Società edificatrice - La Rocca», con sede in Cento, costituita con rogito notaio dott. Ferrante Turra in data 22 marzo 1983 repertorio n. 86996, registro delle società n. 7535 del tribunale di Ferrara, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

Ferrara, 11 maggio 1999

Il direttore: DE ROGATIS

99A3998

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1999.

Autorizzazione all'Axa Interlife S.p.a. (già Allsecures Vita S.p.a.), in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1179).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti i decreti ministeriali del 12 ottobre 1987, autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui alla tabella *A)* all'allegato I al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e del 1° settembre 1993, autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI di cui alla citata tabella *A)*, rilasciati all'Axa Interlife S.p.a. (già Allsecures Vita S.p.a.) con sede in Roma, lungotevere A. da Brescia n. 12;

Vista l'istanza presentata dalla Axa Interlife S.p.a. in data 30 giugno 1998 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 15 aprile 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Axa Interlife S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

La Axa Interlife S.p.a. con sede in Roma, lungotevere A. da Brescia, n. 12, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A4002

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995, modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996, 5 maggio 1997 e 16 maggio 1997, concernenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorità accademiche di questa università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 12 novembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in «Biochimica e chimica clinica» cambia denominazione in «Biochimica clinica».

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le «Norme comuni alle scuole di specializzazione» sono inserite le seguenti scuole di specializzazione:

biochimica clinica;

nefrologia.

Art. 3.

Gli articoli dal 239 al 246 (biochimica e chimica clinica) e 307 (nefrologia) sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle Scuole di specializzazione in «Biochimica clinica» e con il conseguente scorrimento degli articoli successivi:

Art. 228.

Scuola di specializzazione in biochimica clinica

1. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di fornire specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimiche tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio - biochimica clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, biotecnologie, medicina veterinaria).

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della Scuola è l'Istituto policattedra di biochimica medica e chimica medica.

6. Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al punto 5, la Scuola è in grado di ammettere un numero massimo di venti iscritti per ogni anno di corso per un totale di ottanta specializzandi.

TABELLA *A)* — AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) *Area propedeutica biochimica e biometria.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.

B) *Area biochimica e genetica molecolare.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

C) *Area biochimica analitico-strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica, e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica.

D) *Area metodologie e tecnologie di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

E) *Area diagnostica molecolare a livello genico.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

F) *Area biochimica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

G) *Area della biochimica clinica speciale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B biochimica clinica.

H) *Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

I) *Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

L) *Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimica-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

M) *Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).*

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B)* — STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca dei recettori marcatori tumorali;

ormologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas - massa, MNR).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, seconde le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 255.

Scuola di specializzazione in nefrologia

1. — *Istituzione, finalità, titolo conseguibile.*

1.1 È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Bari, con sede amministrativa presso l'Istituto di nefrologia (cattedra di nefrologia base) - Facoltà di medicina e chirurgia. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.

1.2 La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3 La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4 Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore perfezionamento, indirizzato a settore sub-specialistici.

2. — *Organizzazione, durata, norme di accesso.*

2.1 Il corso di specializzazione ha durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2 Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della Scuola l'Istituto di nefrologia, il Dipartimento di informatica, nonché le altre strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari. Le strutture ospedaliere convenzionabili devono rispondere, nel loro insieme, ai requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standard stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Le predette strutture, non universitarie, sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502. La didattica formale deve avvenire nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi punti 3 e 4.

2.3 Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 30 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4 Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. La abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5 Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 5 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di cinque esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del Consiglio della Scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della Scuola e da quattro docenti nominati dal preside della facoltà.

3. — *Piano di studi di addestramento professionale.*

3.1 Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionali.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2 Il piano studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai seguenti settori: E06A fisiologia umana, F06A anatomia patologica, E05A biochimica, E03A biologia, F04B immunologia, E07X farmacologia, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua atti-

vità di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

4. — *Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.*

4.1 All'inizio di ciascun anno di corso, il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2 Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extra universitarie.

5. — *Esame di diploma.*

5.1 L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2 Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

6. — *Norme finali.*

6.1 Le tabelle relative agli standard nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

TABELLA *A)* — AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti la nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, F03X genetica medica, F07E nefrologia, E06A fisiologia umana.

B) *Area di fisiopatologia nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A biologia, F04A immunologia, F04C patologia generale, F03X genetica medica, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia.

C) *Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F18X diagnostica per immagini, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia.

D) *Area di nefrologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07E nefrologia, F07 medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C medicina d'urgenza, F04A patologia generale.

E) *Area di terapia sostitutiva della funzione renale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F08A chirurgia dei trapianti, F07E nefrologia.

F) *Area dell'emergenza nefrologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F21X anestesia e rianimazione, F07C medicina d'urgenza, F07E nefrologia.

TABELLA *B)* — STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITÀ PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale, con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA *C)* — STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrico e dell'equilibrio acido base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al comma 4 del punto 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immonologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sosstitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extra corporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 aprile 1999

Il rettore: COSSU

99A3975

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 maggio 1997;

Vista la deliberazione del senato accademico del 27 novembre 1998;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 febbraio 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 64 del titolo XVIII dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio II è modificato come di seguito riportato:

Art. 64.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO II

Art. 1. — *Istituzione, finalità, titolo conseguibile.*

1.1. È istituita la II scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nella Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2. — *Organizzazione, durata, norme di accesso.*

2.1. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento, (didattica formale e seminariale) ed un'attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le seguenti strutture universitarie (dipartimenti, istituti, ecc.).

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione.

Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

2.3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 40 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 3. — *Piano di studi e di addestramento professionale.*

3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*. Costituiscono apporti minimi obbligatori, sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa alla attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:

E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; E05H Biochimica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07X Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagine e radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli

studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 4. — *Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.*

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive da approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 5. — *Esame di diploma.*

5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 6. — *Norme finali.*

6.1. Le Tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nell'art. 7 decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

———

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) *Area della medicina interna.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana; F04B Patologia clinica; F07A Medicina interna; F18X diagnostica per immagini.

B) *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; L18C Linguistica inglese; K05B Informatica; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C) *Area di fisiopatologia respiratoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare; D05X Microbiologia microbiologia clinica; D04A Patologia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D) *Area di laboratorio diagnostica strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F18X Diagnostica per immagini; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E) *Area dell'endoscopia.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia

endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A anatomia patologica; F07B malattie dell'apparato respiratorio; F18X diagnostica per immagini.

F) *Area delle emergenze respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza respiratoria.

Settori: F2lX Anestesia e rianimazione; F07X Farmacologia.

G) *Area della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinico-strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F071 Malattie infettive; D05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07X Farmacologia; F23A Scienze infermieristiche.

H) *Area della clinica delle malattie respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle Malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F23A Scienze infermieristiche; F01X Statistica medica; F07X Farmacologia.

TABELLA *B*

REQUISITI MINIMI DI APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE DELLO SPECIALIZZANDO.

Lo specializzando viene ammesso all'esame fINale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri informali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve avere eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, battereologia, etc.) relativi ai casi in studio;

3) fisiologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante;

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A4003

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1999.

Istituzione della scuola di specializzazione in «Geografia ed economia del territorio».

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524 istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sull'autonomia didattica delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998 ed in particolare l'art. 2, comma 4°;

Vista la nota del M.U.R.S.T. in data 18 gennaio 1997, n. 3048;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di facoltà di economia nella seduta del 10 febbraio 1997 relativa alla istituzione di una scuola di specializzazione in «Geografia ed economia del territorio», in attuazione triennale di sviluppo delle Università 1998 - 2000, nonché il parere positivo già espresso, nella riunione del 9 settembre 1997 dal comitato regionale di coordinamento universitario per la Campania circa l'istituzione della citata scuola di specializzazione presso la predetta facoltà;

Visto che nella seduta di cui sopra il consiglio di facoltà ha anche approvato lo statuto della istituenda scuola di specializzazione;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. in data 16 giugno 1998, prot. 1/98;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella riunione del 13 aprile 1999;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 marzo 1999;

Visto l'art. 2, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi con risorse a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'ateneo nella seduta del 27 aprile 1999.

Ritenuto in particolare:

l'istituzione della scuola di specializzazione in «Geografia ed economia del territorio» presso la facoltà di economia trova puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che la facoltà di economia ha risorse necessarie per l'attivazione della scuola di cui trattasi a costo zero;

Decreta:

1) Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'Ateneo, è istituito, presso la facoltà di economia di questa Università, la scuola di specializzazione in «Geografia ed economia del territorio» a decorrere dall'anno accademico 1999 - 2000.

2) È approvato il relativo statuto che, di seguito si riporta:

scuola di specializzazione in «Geografia ed economia del territorio»;

STATUTO

Art. 1.

È istituita presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Sannio, la scuola di specializzazione in «Geografia ed economia del territorio».

Art. 2.

La scuola ha sede presso la facoltà di economia di Benevento. La direzione della scuola è indicata nel manifesto degli studi.

La scuola è retta da un consiglio composto secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 3.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in «politica del territorio» con particolare riguardo alla preparazione di operatori pubblici e privati nel campo della programmazione economica della pianificazione e dell'amministrazione del territorio, al fine comunque di promuovere ed elevare la professionalità degli specializzandi.

In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi, promuove ricerche scientifiche sui metodi e sulle tematiche di pianificazione del territorio, organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni.

Per il conseguimento delle finalità proprie della scuola l'Università del Sannio può stipulare convenzioni con altre facoltà e con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici, anche stranieri.

Art. 4.

La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno 200 ore di insegnamento e almeno 100 ore di attività pratiche guidate.

Art. 5.

Il numero massimo degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 10 marzo 1982, n, 162.

Art. 6.

Possono partecipare all'ammissione coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in architettura, in ingegneria e lauree equipollenti.

Sono, altresì, ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso istituti esteri a livello universitario, titolo dichiarato equipollente a quelli richiesti nell'ordinamento della scuola dal consiglio della scuola, ai soli fini dell'ammissione alla scuola stessa ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

I corsi di studio sono corsi ufficiali universitari e sono pubblici.

Art. 7.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un concorso consistente in una prova scritta che potrà svolgersi, in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 8.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventualmente opzionali e la loro suddivisione ed il relativo piano di studi;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali, dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Nel determinare il piano di studi il consiglio della scuola deve rispettare comunque i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della scuola:

area economica (settori M06A, M06B, P01B, P01C, P01J e P03X) almeno 320 ore di lezioni e 160 di attività didattiche guidate nei settori M06A, M06B, P01C e P01J;

area giuridica (settori N09X e N10X) almeno 120 ore di lezione e 60 ore di attività didattiche guidate;

area quantitativa (settori K05A, K05B, S01A, S01B e S03A) almeno 40 ore di lezioni e 20 ore di attività didattiche guidate nel settore S01A;

altre aree (settori D02A, D02B, E03A e Q05D).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare un corso di inglese o di francese biennale.

Art. 9.

La frequenza dei corsi è obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai due terzi della complessiva attività di formazione professionale organizzata dalla scuola.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo o per essere ammesso all'esame di diploma.

La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.

Art. 10.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 11.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 12.

Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto anche del carattere pratico delle discipline.

A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini e organizzazioni professionali, con enti locali, con enti pubblici o privati, e con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale.

Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e come esperienza applicativa delle attività didattiche, potranno partecipare a tutte le attività della scuola. Il consiglio programma anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati.

A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il più alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di tale collaborazione si provvederà con contratti di diritto privato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o con apposite convenzioni tra università ed enti nel rispetto della vigente normativa dell'ordinamento universitario.

Il consiglio decide altresì le forme di internato e le relative modalità di svolgimento, in conformità alla legge vigente.

Art. 13.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in «pianificazione del territorio».

Art. 14.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio d'amministrazione dell'Università anche su indicazione del consiglio di scuola.

La scuola è finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'Università, da lasciti e donazioni di enti e di privati comunque iscritti nel bilancio dell'Università.

Potranno essere assegnati premi scientifici a seguito di concorso con le modalità stabilite dal consiglio di scuola con fondi iscritti nel bilancio dell'Università.

Art. 15.

Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore ed è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il consiglio, qualora i docenti dell'Università del Sannio non abbiano competenze specifiche in relazione a talune materie di insegnamento oppure non siano disponibili ad insegnare presso la scuola, si avvarrà, nell'ambito delle normative vigenti e nell'ambito di convenzioni con altri atenei, della competenza di docenti provenienti da altre sedi universitarie.

Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare.

Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attività didattiche, scientifiche e organizzative previste dai precedenti articoli, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa.

Art. 16.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Benevento, 4 maggio 1999

Il rettore: PERLINGIERI

99A3903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 maggio 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali, attribuzione alla provincia di Sondrio dello Statuto d'autonomia provinciale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Il gruppo Lega Nord - Camera dei deputati.

99A4058

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del nuovo elenco di riferimento di classi di sostanze farmacologiche e di metodi di doping vietati, emendamento adottato dal gruppo di vigilanza mediante una procedura di voto per corrispondenza il 1° marzo 1999, nel quadro della convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Si riporta qui di seguito, in lingua inglese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo del nuovo elenco di riferimento di classi di sostanze farmacologiche e di metodi di doping vietati, emendamento adottato dal gruppo di vigilanza mediante una procedura di voto per corrispondenza il 1° marzo 1999, nel quadro della convenzione antidoping, nel quadro della convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989 (la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287, supplemento ordinario del 9 dicembre 1995).

Il sunnominato emendamento è entrato in vigore il 15 marzo 1999:

Appendix to letter JJ4312C
of 19 March 1999

AMENDMENT TO THE APPENDIX[1]
adopted by the Monitoring Group
by mail-vote procedure
(1 March 1999)

NEW REFERENCE LIST OF PROHIBITED PHARMACOLOGICAL CLASSES OF DOPING AGENTS AND DOPING METHODS

DATE OF ENTRY INTO FORCE : 15 MARCH 1999

I. PROHIBITED CLASSES OF SUBSTANCES

A. Stimulants
B. Narcotics
C. Anabolic Agents
D. Diuretics
E. Peptide hormones, mimetics and analogues

II. PROHIBITED METHODS

A. Blood doping
B. Pharmacological, chemical and physical manipulation

III. CLASSES OF DRUGS SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS

A. Alcohol
B. Cannabinoids
C. Local anaesthetics
D. Corticosteroids
E. Beta-blockers

---

1 Previously amended on 1 September 1990, on 24 January 1992, on 1 August 1993, on 1 July 1996, on 1 July 1997 and on 15 March 1998.

I. PROHIBITED CLASSES OF SUBSTANCES

Prohibited substances fall into the following classes of substances:

A. Stimulants
B. Narcotics
C. Anabolic Agents
D. Diuretics
E. Peptide hormones, mimetics and analogues

All substances belonging to the prohibited classes cannot be used even if they are not listed as examples. For this reason, the term "**and related substances**" is introduced. This term describes drugs that are related to the class by their pharmacological action and/or chemical structure.

A. *Stimulants*

Prohibited substances in class (A) include the following examples :

amineptine, amiphenazole, amphetamines, bromantan, caffeine*, carphedon, cocaine, ephedrines, fencamfamin, mesocarb, pentetrazol, pipradol, salbutamol***, salmeterol***, terbutaline***, ... and related substances.**

* For caffeine the definition of a positive is a concentration in urine greater than 12 micrograms per millilitre.

** For ephedrine, cathine and methylephedrine, the definition of a positive is a concentration in urine greater than 5 micrograms per millilitre. For phenylpropanolamine and pseudoephedrine the definition of a positive is a concentration in urine greater than 10 micrograms per millilitre. If more than one of these substances are present below their respective thresholds, the concentrations should be added. If the sum is greater than 10 micrograms per millilitre, the sample shall be considered positive.

*** Permitted by inhaler only to prevent and/or treat asthma and exercise-induced asthma. Written notification of asthma and/or exercise-induced asthma by a respiratory or team physician is necessary to the relevant medical authority.

<u>NOTE:</u> All imidazole preparations are acceptable for topical use, e.g. oxymetazoline. Vasoconstrictors (e.g. adrenaline) may be administered with local anaesthetic agents. Topical preparations (e.g. nasal, ophtalmological) of phenylephrine are permitted.

B. *Narcotics*

Prohibited substances in class (B) include the following examples:

buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), methadone, morphine, pentazocine, pethidine, ... and related substances.

NOTE: codeine, dextromethorphan, dextropropoxyphene, dihydrocodeine, diphenoxylate, ethylmorphine, pholcodine, propoxyphene and tramadol are permitted.

C. *Anabolic agents*

Prohibited substances in class (C) include the following examples:

1. Anabolic androgenic steroids

a. **clostebol, fluoxymesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, oxandrolone, stanozolol, ... and related substances.**

b. **androstenediol, androstenedione, dehydroepiandrosterone (DHEA), dihydrotestosterone, testosterone*, ... and related substances.**

Evidence obtained from metabolic profiles and/or isotopic ratio measurements may be used to draw definitive conclusions.

* The presence of a testosterone (T) to epitestosterone (E) ratio greater than six (6) to one (1) in the urine of a competitor constitutes an offence unless there is evidence that this ratio is due to a physiological or pathological condition, e.g. low epitestosterone excretion, androgen producing tumour, enzyme deficiencies.

In the case of T/E higher than 6, it is mandatory that the relevant medical authority conduct an investigation before the sample is declared positive. A full report will be written and will include a review of previous tests, subsequent tests and any results of endocrine investigations. In the event that previous tests are not available, the athlete should be tested unannounced at least once per month for three months. The results of these investigations should be included in the report. Failure to cooperate in the investigations will result in declaring the sample positive.

2. Beta-2 agonists

When administered orally or by injection.

bambuterol, clenbuterol, fenoterol, formoterol, reproterol, salbutamol*, terbutaline*, ... and related substances.

* Permitted by inhalation as described in Article (I.A).

D. *Diuretics*

Prohibited substances in class (D) include the following examples:

acetazolamide, bumetanide, chlorthalidone, ethacrynic acid, furosemide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamterene, ... and related substances.

* Prohibited by intravenous injection.

E. *Peptide hormones, mimetics and analogues*

Prohibited substances in class (E) include the following examples and their analogues and mimetics:

1. **Chorionic Gonadotrophin (hCG);**
2. **Pituitary and synthetic gonadotrophins (LH);**
3. **Corticotrophins (ACTH, tetracosactide);**
4. **Growth hormone (hGH);**
5. **Insulin-like Growth Factor (IGF-1);**

and all the respective releasing factors and their analogues;

6. **Erythropoietin (EPO);**
7. **Insulin;**

permitted only to treat insulin-dependent diabetes. Written notification of insulin-dependent diabetes by an endocrynologist or team physician is necessary.

The presence of an abnormal concentration of an endogenous hormone or its diagnostic marker(s) in the urine of a competitor constitutes an offence unless it has been conclusively documented to be solely due to a physiological or pathological condition.

II. PROHIBITED METHODS

The following procedures are prohibited:

Blood doping

Blood doping is the administration of **blood, red blood cells, artificial oxygen carriers and related blood products** to an athlete.

Pharmacological, chemical and physical manipulation

Pharmaceutical, chemical and physical manipulation is the use of substances and of methods which alter, attempt to alter or may reasonably be expected to alter the integrity and validity of samples used in doping controls. These include, without limitation, the administration of diuretics, catheterisation, sample substitution and or tampering, inhibition of renal excretion such as by **probenecid** and related compounds and alterations of testosterone and epitestosterone measurements such as **epitestosterone*** or **bromantan** administration.

* An epitestosterone concentration in the urine greater than 200 nanograms per millilitre will be investigated by studies as in Article (I.C.1.b.) for testosterone.

The success or failure of the use of a prohibited substance or method is not material. It is sufficient that the said substance or procedure was used or attempted for the infraction to be considered as consummated.

III. CLASSES OF DRUGS SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS

A. *Alcohol*

Where the rules of a responsible authority so provide, tests will be conducted for ethanol.

B. *Cannabinoids*

Where the rules of a responsible authority so provide, tests will be conducted for cannabinoids (e.g. Marijuana, Hashish). At the Olympic Games, tests will be conducted for cannabinoids. A concentration in urine of 11-nor-delta 9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (carboxy-THC) greater than 15 nanograms per millilitre is prohibited.

C. *Local anaesthetics*

Injectable local anaesthetics are permitted under the following conditions:

a) bupivacaine, lidocaine, mepivacaine, procaine, etc. can be used but not cocaine. Vasoconstrictor agents (e.g. adrenaline) may be used in conjunction with local anaesthetics;
b) only local or intra-articular injections may be administered;
c) only when medically justified.

Where the rules of a responsible authority so provide, notification of administration may be necessary.

D. *Corticosteroids*

The systemic use of corticosteroids is prohibited.

Anal, aural, dermatological, inhalational, nasal and ophtalmological (but not rectal) administration is permitted. Intra-articular and local injections of corticosteroids are permitted. Where the rules of a responsible authority so provide, notification of administration may be necessary.

E. *Beta-blockers*

Some examples of beta-blockers are :

acebutolol, alprenolol, atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, propranolol, sotalol, ... and related substances.

Where the rules of an International Sports Federation so provide, tests will be conducted for beta-blockers.

SUMMARY OF I.O.C. REGULATIONS FOR DRUGS WHICH NEED THE WRITTEN NOTIFICATION OF A PHYSICIAN

SUBSTANCES	*PROHIBITED*	*PERMITTED WITH NOTIFICATION*	*PERMITTED WITHOUT NOTIFICATION*
Selected beta-agonists*	- Oral - Systemic injections	- Inhalational	
Corticosteroids	- Oral - Systemic injections - Rectal		- anal, aural, dermatological, inhalational, nasal, ophtalmological - local and intra-articular injections***
Local anaesthetics**	- Systemic injections		- Local and intra-articular injections***

* Salbutamol, salmeterol, terbutaline; all others beta-agonists are prohibited.

** Except cocaine, which is prohibited.

*** Where the rules of the responsible authority so provide, notification may be necessary.

SUMMARY OF URINARY CONCENTRATIONS ABOVE WHICH I.O.C. ACCREDITED LABORATORIES MUST REPORT FINDINGS FOR SPECIFIC SUBSTANCES

caffeine	> 12 micrograms / millilitre
carboxy-THC	> 15 nanograms / millilitre
cathine	> 5 micrograms / millilitre
ephedrine	> 5 micrograms / millilitre
epitestosterone	> 200 nanograms / millilitre
methylephedrine	> 5 micrograms / millilitre
morphine	> 1 microgram / millilitre
phenylpropanolamine	> 10 micrograms / millilitre
pseudoephedrine	> 10 micrograms / millilitre
T/E ratio	> 6

LIST OF EXAMPLES OF PROHIBITED SUBSTANCES

CAUTION: This is not an exhaustive list of prohibited substances. Many substances that do not appear on this list are considered prohibited under the term "and related substances".
All athletes are strongly advised only to take medicines which are prescribed by a medical doctor and to ensure that they contain only drugs that are not prohibited by the I.O.C. Medical Commission or the responsible authorities.
Whenever an athlete is required to undergo a doping control all medications and drugs taken or administered in the previous seven days should be declared on the doping control official record.

STIMULANTS:

amineptine, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, bambuterol, bromantan, caffeine, carphedon, cathine, cocaine, cropropamide, crotethamide, ephedrine, etamivan, etilamphetamine, etilefrine, fencamfamin, fenetylline, fenfluramine, formoterol, heptaminol, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methoxyphenamine, methylendioxyamphetamine, methylephedrine, methylphenidate, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, pentetrazol, phendimetrazine, phentermine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pholedrine, pipradol, prolintane, propylhexedrine, pseudoephedrine, reproterol, salbutamol, salmeterol, selegiline, strychnine, terbutaline,

NARCOTICS:

buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), hydrocodone, methadone, morphine, pentazocine, pethidine,

ANABOLIC AGENTS:

androstenediol, androstenedione, bambuterol, boldenone, clenbuterol, clostebol, danazol, dehydrochlormethyltestosterone, dehydroepiandrosterone (DHEA), dihydrotestosterone, drostanolone, fenoterol, fluoxymesterone, formebolone, formoterol, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, methandriol, methyltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, norethandrolone, oxandrolone, oxymesterone, oxymetholone, reproterol, salbutamol, salmeterol, stanozolol, terbutaline, testosterone, trenbolone,

DIURETICS

acetazolamide, bendroflumethiazide, bumetanide, canrenone, chlortalidone, ethacrynic acid, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamterene,

MASKING AGENTS:

bromantan, diuretics (see above), epitestosterone, probenecid,

PEPTIDE HORMONES, MIMETICS AND ANALOGUES:

ACTH, erythropoietin (EPO), hCG, hGH, insulin, LH,

BETA BLOCKERS:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, labetalol, metoprolol, nadodol, oxprenolol, propranolol, sotalol.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Annesso alla lettera JJ4312C
del 19 marzo 1999

EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO [1]
adottato dal Gruppo di monitoraggio
mediante una procedura di voto per corrispondenza
(1 marzo 1999)

NUOVO ELENCO DI RIFERIMENTO DI CLASSI DI SOSTANZE FARMACOLOGICHE VIETATE E DI METODI DI DOPING VIETATI [2]

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 15 MARZO 1999

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

II. METODI VIETATI

A. Emotrasfusione illecita
B. Manipolazione farmacologica, chimica e fisica

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A DETERMINATE RESTRIZIONI

A. Alcool
B. Prodotti della canapa indiana
C. Anestetici locali
D. Corticosteroidi
E. Beta bloccanti.

---

[1] Già emendato il 1 settembre 1990, 24 gennaio 1992, 1 agosto 1993, 1 luglio 1996, 1 luglio 1997 e 15 marzo 1998.

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

Le sostanze vietate sono suddivise nelle seguenti classi:
A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

Nessuna delle materie appartenenti alle categorie vietate può essere utilizzata, anche se non é citata a titolo di esempio. Per tale motivo é menzionata l'espressione <<**e sostanze affini**>>. Tale espressione indica sostanze affini alla classe in oggetto, in virtù dei loro effetti farmacologici e/o della loro struttura chimica.

A. Stimolanti

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (A) comprendono i seguenti esempi:

amineptina,amifenazolo,anfetamine,bromantan,caffeina*,carfedone, cocaina,efedrine,fencamfamina, mesocarb, pentetrazolo, pipadrolo, salbutamolo***, salmeterolo *** , terbutalina***, e sostanze affini.**

* Per la caffeina, la definizione di risultato positivo è una concentrazione nell'urina superiore a 12 microgrammi per millilitro.

** Per l'efedrina , la catina e la metilefedrina, la definizione di risultato positivo è una concentrazione nell'urina superiore a 5 microgrammi per millilitro.Per la fenilpropanolammina et la pseudoefedrina, una concentrazione nell'urina di oltre 10 microgrammi per millilitro é considerata risultato positivo. Se più di una di queste sostanze é presente in misura inferiore alle rispettive soglie, le concentrazioni dovrebbero essere addizionate. Se il totale supera 10 microgrammi per millilitro, il campione sarà considerato positivo.

*** Sostanza autorizzata per inalazione solo per prevenire e/o curare l'asma e l'asma indotta dall'esercizio fisico. L'uso per asma e/o asma indotta dall'esercizio fisico deve essere notificato per iscritto all'autorità medica competente da un medico di squadra o da uno pneumologo.

NOTA: Tutti i preparati derivati dell' imidazolo sono accettabili in applicazione locale, ad esempio l'ossimetazolina. I vasocostrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere somministrati con agenti anestetici locali. Sono autorizzati i preparati ad uso topico (ad esempio nasale,oftalmologico) di fenilefrina.

B. Narcotici

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (B) comprendono i seguenti esempi: **buprenorfina, dextromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina ....e sostanze affini.**

NOTA. Sono autorizzate: codeina, dextrometorfano, dextroproposifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, proposifene e tramadol.

C. Agenti anabolizzanti

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (C) comprendono i seguenti esempi:

1. Steroidi anabolizzanti androgeni

a. **clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo, ...e sostanze affini.**

b. **androstenediol, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone*......, e sostanze affini.**

Le prove ottenute da profili metabolici e/o misurazioni isotopiche possono essere utilizzate per ottenere conclusioni definitive

* La presenza di un rapporto di testosterone (T)-epitestosterone(E) maggiore di sei (6) nell'urina di un concorrente costituisce reato, a meno che non vi sia la prova che tale rapporto é dovuto ad una condizione fisiologica o patologica, ad es. una bassa escrezione di epitestosterone, la produzione androgena di un tumore o una deficienza di enzimi.

Nel caso di un rapporto T/E maggiore di 6, é obbligatorio effettuare un esame medico sotto la direzione dell'autorità medica competente, prima di dichiarare che un campione é positivo. Dovrà essere elaborato un rapporto scritto completo, comprendente una valutazione di precedenti ed ulteriori analisi, ed i risultati di analisi endocrine. Se non sono disponibili le analisi precedenti, l'atleta sarà sottoposto ad un controllo senza preavviso almeno una volta al mese per tre mesi. Il risultato di questi esami sarà incluso nel rapporto. In mancanza di collaborazione agli esami, risulterà una dichiarazione di campione positivo.

2. Beta-2 agonisti

Se somministrati oralmente o per iniezione.

bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo, reproterolo, salbutamolo*, terbutalina*,..... e sostanze affini.

*Consentiti per via inalatoria come descritto all'Articolo (I.A).

D. Diuretici

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (D) comprendono i seguenti esempi:

acetazolamide, , bumetanide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalil, spironolactone, triamterene, ...e sostanze affini.

* sostanza vietata se somministrata con iniezione intravenosa.

E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (E) comprendono i seguenti esempi ed i loro affini:

1. **Gonadotropina corionica (h.CG. - gonadotropina corionica umana)**
2. **Gonadotropine pituitaire e sintetiche (LH)**
3. **Corticotropina (ACTH, tetracosactide)**
4. **Ormone della crescita (hGH)**
5. **Fattore di crescita di tipo insulina (IGF-1)**

Sono proibiti anche tutti i rispettivi fattori di liberazione e affini delle sostanze suddette.

6. **Eritropoietina (EPO).**
7. **Insulina**

Autorizzate solo per curare il diabete dipendente dall'insulina. E' richiesta una dichiarazione scritta di diabete dipendente dall'insulina, da un endocrinologo o dal medico di squadra.

La presenza di un'abnorme concentrazione di un ormone endogeno o la sua rilevazione diagnostica nelle urine di un concorrente, costituisce reato salvo qualora sia documentato che ciò è dovuto unicamente ad una condizione fisiologica o patologica .

II. METODI VIETATI

Sono proibiti i seguenti metodi:

Emotrasfusione illecita (doping del sangue)

L'emotrasfusione consiste nella somministrazione ad un atleta, **di sangue, globuli rossi, veicoli di ossigeno artificiale o prodotti del sangue affini.**

Manipolazione farmacologia, chimica o fisica

La manipolazione farmacologica, chimica o fisica consiste nell'uso di sostanze e di metodi che modificano, tentano di modificare o sono suscettibili di modificare

l'integrità e la validità dei campioni di urina utilizzati per i controlli anti-doping , fra i quali figurano (senza che ciò sia limitativo) la somministrazione di diuretici, la cateterizzazione, la sostituzione o alterazione del campione, l'inibizione dell'escrezione renale, in modo particolare per mezzo del **probenecid** e suoi composti affini, e la modificazione delle misurazioni di testosterone e epitestosterone, in modo particolare con la somministrazione di **epitestosterone** * e di **bromantan.**

* una concentrazione di epitestosterone nell'urina superiore a 200 nanogrammi per millilitro dovrà essere oggetto di un esame come quello previsto all'articolo I.C.1.b) per il testosterone.

Il buon esito o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata, o di un metodo vietato è irrilevante, in quanto il solo uso o tentativo di uso della predetta sostanza è considerato reato.

III. CLASSI DI SOSTANZE FARMACOLOGICHE SOGGETTE A DETERMINATE RESTRIZIONI D'USO

A. *Alcool*

Qualora stabilito dalle regole di un' autorità responsabile, potranno essere effettuati dei controlli per l'etanolo.

B. Prodotti della canapa indiana

Qualora stabilito dalle regole di un' autorità responsabile, potranno essere effettuati controlli per i componenti della canapa indiana (ad es.Marijuana ,Hashish). Nei Giochi Olimpici , saranno effettuati dei controlli per i prodotti della canapa indiana. E' vietata una concentrazione nelle urine di 11-nor-delta 9-tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico (carbossi-THC) eccedente 15 nanogrammi per millilitro.

C. *Anestetici locali*

L'uso di anestetici locali iniettabili é consentito alle seguenti condizioni:

a) possono essere utilizzate bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina ,ecc. ma non la cocaina. Insieme agli anestetici locali, possono essere utilizzati agenti vaso-costrittori (per es. adrenalina);

b) possono essere somministrate soltanto iniezioni locali o intra-articolari;

d) soltanto quando esista una giustificazione medica.

Qualora stabilito dalle regole di un' autorità responsabile, può essere necessaria una notifica della somministrazione

D. Corticosteroidi

L'uso sistemico di corticosteroidi é proibito.

E' autorizzato l'uso anale, otoiatrico, dermatologico, inalatorio nasale e oftalmologico (ma non rettale). Non sono autorizzate le iniezioni intra-articolari e locali. di corticosteroidi.

Qualora stabilito dalle regole di un' autorità responsabile, , può essere necessaria una notifica della somministrazione.

E. Beta-bloccanti

Alcuni esempi di beta-bloccanti sono i seguenti :

acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, osprenololo, propanololo, sotalolo, ... e sostanze affini

In conformità al regolamento della Federazione internazionale di sport , saranno effettuati dei controlli per i beta-bloccanti.

RIASSUNTO DELLE REGOLE DEL C.I.O PER LE SOSTANZE CHE NECESSITANO DI UNA NOTIFICA SCRITTA DA PARTE DI UN MEDICO

SOSTANZE	VIETATE	AUTORIZZATE CON NOTIFICA	AUTORIZZATE SENZA NOTIFICA
Alcuni beta-agonisti*	**- Uso orale** **- Iniezioni sistemiche**	**Inalazione**	
Corticosteroidi	- Uso orale - Iniezioni sistemiche - Uso rettale		- anale, otoiatrico, dermatologico, inalatorio, nasale, oftalmologico - iniezioni locali ed intra-articolari ***
Anestetici locali **	-Iniezioni sistemiche		- Iniezioni locali ed intra-articolari***

* Salbutamolo, salmeterolo, terbutalina; tutti gli altri beta-agonisti sono vietati.
** Ad eccezione della cocaina, che é vietata.
*** Qualora stabilito dalle regole di un' autorità responsabile, può essere necessaria una notifica.

RISULTATI DELLE CONCENTRAZIONE DI DETERMINATE SOSTANZE NELLE URINE CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE DAI LABORATORI ABILITATI DAL C.I.O.

caffeina	> 12 microgrammi/millilitro
carbossi -THC	> 15 nanogrammi /millilitro
catina	> 5 microgrammi/millilitro
efedrina	> 5 microgrammi/millilitro
epitestosterone	> 200 nanogrammi /millilitro
metilefedrina	> 5 microgrammi/millilitro
morfina	> 1 microgrammo/millilitro
fenilpropanolammina	> 10 microgrammi/millilitro
pseudoefedrina	> 10 microgrammi /millilitro
rapporto T/E	> 6

LISTA DI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE

AVVERTENZA: Non si tratta di una lista esauriente di sostanze vietate. Numerose sostanze non repertoriate in questa lista sono considerate vietate in base alla denominazione <<e sostanze affini>>.

Si raccomanda vivamente a tutti gli atleti di assumere solo medicine prescritte da un medico e di accertarsi che contengano unicamente sostanze non vietate dalla Commissione medica del C.I.O. o dalle autorità responsabili.

Se un atleta deve sottoporsi ad un controllo antidoping, é essenziale che tutte le medicine e prodotti assunti o somministrati durante i sette giorni precedenti, siano registrati nel processo-verbale ufficiale del controllo anti-doping.

STIMOLANTI

amineptina, amfepramone, amifenazolo, amfetamina, bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedone, catina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, formoterolo, eptaminolo, mefenorex, mefentermina, mesocarb, metamfetamina, metossifenamina, metilenediossiamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, fendimetrazina, fentermina, feniledrina, fenilpropanolammina, foledrina, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.

NARCOTICI

Buprenorfina, dextromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.

AGENTI ANABOLIZZANTI

androstenodiolo, androstenedione, bambuterolo, boldenone, clenbuterolo,clostebol, danazolo, de-idroclormetiltestosterone, deidro-epiandrosterone(DHEA), diidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, noretandrolone, ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.

DIURETICI

acetozolamide, bendroflumetiazide, bumetanide, canrenone, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo, mersalil, spironolactone, triamterene

AGENTI SCHERMANTI

bromantan, diuretici (vedere sopra), epitestosterone, probenecid.

ORMONI PEPTIDICI, GLICOPROTEIDI E AFFINI

ACTH, eritropoietina (EPO), hCG, hGH., insulina, LH

BETA-BLOCCANTI

acetobutololo, alprenolo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, labetalolo, metoprololo, nadodolo, ossiprenololo, propanololo, sotalolo.

99A4006

Entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato a Roma il 12 febbraio 1997.

Il giorno 25 settembre 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato a Roma il 12 febbraio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 197 del 16 giugno 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998.

Conformemente all'art. XVII, tale accordo è entrato in vigore in data 25 settembre 1998.

99A4005

Entrata in vigore dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari e le organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, firmato a Roma il 9 giugno 1997.

Il giorno 29 aprile 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari e le organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, firmato a Roma il 9 giugno 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 53 del 18 febbraio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1999.

Conformemente alla clausola di entrata in vigore tale scambio di note è entrato in vigore in data 29 aprile 1999.

99A4007

Rilascio di exequatur

In data 7 maggio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Pignataro, console onorario della Repubblica federale di Germania a Bari.

99A4008

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.430-XV.J(1880) del 21 aprile 1999, l'esplosivo denominato «NAT 3», che la S.r.l. SME intende fabbricare è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo A dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0082, 1.1D.

99A3976

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 maggio 1999

Dollaro USA	1,0634
Yen giapponese	132,40
Dracma greca	324,90
Corona danese	7,4346
Corona svedese	9,0280
Sterlina	0,65690
Corona norvegese	8,2643
Corona ceca	37,710
Lira cipriota	0,57877
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,73
Zloty polacco	4,1685
Tallero sloveno	193,2535
Franco svizzero	1,6017
Dollaro canadese	1,5598
Dollaro australiano	1,6051
Dollaro neozelandese	1,9268
Rand sudafricano	6,5784

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4059

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pettoranello del Molise

Con decreto interministeriale n. 2373/Sc del 24 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1999 - Registro n. 1 lavori pubblici, foglio n. 53, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, area di risulta ex alveo del canale «Formitella», della superficie di circa mq 2100, distinto in catasto del comune di Pettoranello del Molise (Isernia) al foglio n. 4, particelle numeri 720, 721, 722, 922, 923 e 994, ed evidenziato in rosso nella planimetria in scala 1:2000, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Isernia in data 6 giugno 1996 e che fa parte integrante del citato decreto.

99A4009

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione nuovo testo dello statuto dell'Associazione generale cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 21 aprile 1999 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo dello statuto dell'Associazione generale cooperative italiane A.G.C.I. con sede in Roma, contenente le modifiche deliberate dall'assemblea nazionale straordinaria svoltasi a Roma il 12 luglio 1996.

99A3977

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza O.M.R.I.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Vincenzo Baldi, per rinuncia dell'insignito.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982, pag. 39, colonna terza, rigo n. 10 (elenco ufficiali del Ministero dei lavori pubblici).

99A4010

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1º marzo 1999 concernente: «Emissione di un dittico di monete d'argento da L. 5.000 celebrative dell'anno Duemila "del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 15 marzo 1999).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 17, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo capoverso, dove è scritto: «... al centro "L. *500*", in basso "R";», leggasi: «... al centro "L. *5.000*", in basso "R";».

99A4011

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.